SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 303

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 28 dicembre 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 4 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2005. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2005 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 28 febbraio 2005.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2005 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di Acceglio e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004 sono stati eletti il consiglio comunale di Acceglio (Cuneo) ed il sindaco, nella persona del sig. Riccardo Benvegnù;

Vista la mozione di sfiducia nei confronti del citato sindaco, approvata con delibera n. 37 del 28 ottobre 2004, da sette consiglieri su dodici assegnati al comune di Acceglio;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Acceglio (Cuneo) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Marinella Rancurello è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 2004

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Acceglio (Cuneo) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Riccardo Benvegnù.

Successivamente, in data 29 settembre 2004, cinque consiglieri su dodici assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti del predetto sindaco, approvata con delibera n. 37 del 28 ottobre 2004 da sette componenti.

Verificatasi l'ipotesi prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Cuneo ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 141 del suddetto decreto legislativo, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 22760/13.4/Area II del 29 ottobre 2004 adottato a norma del citato art. 141, comma 7, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia, evidenziando una compromissione dell'equilibrio degli organi istituzionali del comune che, a norma della legislazione vigente, determina la cessazione dalla carica del sindaco e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configura gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Acceglio (Cuneo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Marinella Rancurello.

Roma, 26 novembre 2004

Il Ministro dell'interno: PISANU

04A12552

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di Gemonio e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004 sono stati eletti il consiglio comunale di Gemonio (Varese) ed il sindaco nella persona del sig. Alberto Jemoli;

Considerato che, in data 21 settembre 2004, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Gemonio (Varese) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Puzzo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 2004

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Gemonio (Varese) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Alberto Jemoli.

Il citato amministratore, in data 21 settembre 2004, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Varese ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 10585/2004/Area2 del 12 ottobre 2004, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Gemonio (Varese) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giuseppe Puzzo.

Roma, 26 novembre 2004

Il Ministro dell'interno: PISANU

04A12553

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di San Giovanni Rotondo e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di San Giovanni Rotondo (Foggia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da undici consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Giovanni Rotondo (Foggia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Michele di Bari è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 2004

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di San Giovanni Rotondo (Foggia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 30 settembre 2004, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Foggia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 580.13.4/ Area II del 1º ottobre 2004, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Giovanni Rotondo (Foggia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Michele di Bari.

Roma, 26 novembre 2004

Il Ministro dell'interno: PISANU

04A12554

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di Chieti e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Chieti, rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, è composto dal sindaco e da quaranta membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da ventuno consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Chieti è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Andrea Gentile è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 2004

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Chieti, rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, composto dal sindaco e da quaranta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da ventuno componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 5 novembre 2004.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di due tra i consiglieri dimissionari, all'uopo delegati con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Chieti ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 20040029480/13. Area II del 12 novembre 2004, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Chieti ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Andrea Gentile.

Roma, 7 dicembre 2004

Il Ministro dell'interno: PISANU

04A12551

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 novembre 2004.

Conferma dell'avv. Maurizio Scelli a commissario straordinario dell'Associazione italiana della Croce Rossa.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, concernente il riordinamento della Croce Rossa italiana;

Visto il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2002, n. 56, che ha prorogato i consigli dei comitati provinciali e i consigli dei comitati regionali, nonché il comitato centrale dell'Associazione italiana della Croce Rossa, fino al 30 giugno 2002;

Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi;

Considerata la mancata conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2002, n. 187, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 agosto 2002, n. 194, che aveva prorogato i consigli dei comitati provinciali e i consigli dei comitati regionali, nonché il comitato centrale dell'Associazione italiana della Croce Rossa, in scadenza al 14 agosto 2002, fino al rinnovo degli organi medesimi e comunque non oltre il 30 aprile 2003;

Visto il proprio decreto in data 5 luglio 2002, n. 208, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 settembre 2002, n. 224, recante approvazione del nuovo statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa;

Visto, in particolare, l'art. 57 del predetto decreto n. 208/2002, che prevede, per i casi di impossibilità di funzionamento dell'ente, il potere del Presidente del Consiglio dei Ministri di nominare un commissario straordinario che assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;

Visti i propri decreti in data 18 aprile 2003 e 15 ottobre 2003, con i quali l'avv. Maurizio Scelli è stato, rispettivamente, nominato e confermato nell'incarico di commissario straordinario dell'Associazione italiana della Croce Rossa italiana fino al 14 ottobre 2004;

Considerato il permanere della necessità di addivenire in tempi brevi alla riorganizzazione della struttura della Croce Rossa italiana, anche attraverso opportune modifiche del vigente statuto, in attuazione della delega di cui alla legge 6 luglio 2002, n. 137;

Visto il decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, recante disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalità della Croce Rossa italiana;

Visto, in particolare, l'art. 6, comma 2, del predetto decreto-legge n. 276/2004, che dispone, tra l'altro, che l'incarico di commissario straordinario della Croce Rossa italiana può essere ulteriormente prorogato fino alla data di nomina del presidente nazionale della Croce Rossa italiana, in attuazione della nuova disciplina statutaria;

Visto il proprio decreto in data 22 giugno 2001, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata conferita la delega per talune funzioni di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro della salute;

Decreta:

Fermo restando quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2003, richiamato in premessa, l'avv. Maurizio Scelli è confermato, con decorrenza 15 ottobre 2004 e fino alla data di nomina del presidente nazionale della Croce Rossa italiana, commissario straordinario dell'Associazione italiana della Croce Rossa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 23 novembre 2004

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
LETTA

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2004
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 12, foglio n. 81

04A12777

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 dicembre 2004.

Accertamento dell'ammontare del capitale nominale rimasto in essere alla data del 29 novembre 2004, a seguito dell'espletamento dell'operazione di rimborso anticipato di titoli di Stato mediante asta competitiva.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 2004, n. 19969, recante direttive per l'attuazione delle operazioni finanziarie ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, nonché il decreto ministeriale 26 ottobre 2004, n. 94296, recante l'aggiornamento delle quote annue delle diverse tipologie di indebitamento ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 2004, n. 120049 con il quale viene comunicato che saranno effettuate operazioni di rimborso anticipato di titoli di Stato fino ad un importo massimo annuo di 10 miliardi di euro di capitale nominale;

Visto il decreto ministeriale 23 novembre 2004, n. 121851 con il quale si è disposto il rimborso anticipato mediante asta competitiva di titoli di Stato per il 24 novembre 2004, con regolamento 29 novembre 2004, in base al quale sono state effettuate le operazioni di riacquisto di titoli di Stato di seguito elencate:

				Importo nominale rimborsato	
- B.T.P.	4,75%	01.07.2005	(IT0001413936)	790.000.000,00	nota B.I. n. 1139555 dell'1/12/2004
- B.T.P.	2,75%	01.02.2006	(IT0003424485)	926.000.000,00	" " " " "
- B.T.P.	2,75%	15.05.2006	(IT0003477111)	1.235.000.000,00	" " " " "
- C.C.T.		01.04.2009	(IT0003263115)	935.000.000,00	" " " " "

Visto in particolare l'art. 1, secondo comma, del predetto decreto 18 novembre 2004, n. 120049, che dispone che con successivo decreto saranno accertati, per ciascuno dei prestiti, gli importi rimasti in circolazione a seguito dei rimborsi effettuati;

Decreta:

Art. 1.

La consistenza dei citati prestiti alla data del 29 novembre 2004, a seguito dei rimborsi effettuati, è la seguente:

				Importo in circolazione
- B.T.P.	4,75%	01.07.2005	(IT0001413936)	17.654.600.000,00
- B.T.P.	2,75%	01.02.2006	(IT0003424485)	13.885.294.000,00
- B.T.P.	2,75%	15.05.2006	(IT0003477111)	12.826.586.000,00
- C.C.T.		01.04.2009	(IT0003263115)	13.244.800.000,00

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto all'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2004

p. *Il direttore generale:* ZODDA

04A12639

DECRETO 21 dicembre 2004.

Proroga al 30 novembre 2005 della sospensione dei termini, relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari per taluni soggetti residenti o aventi sede nei comuni della provincia di Brescia, colpiti dal terremoto del 24 novembre 2004.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di sospendere o differire con proprio decreto, il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale è stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Visto il proprio decreto 30 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 2004, adottato, ai sensi del citato art. 9, comma 2, della legge n. 212 del 2000, sulla base della dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Brescia, di cui al decreto del Presidente del Consiglio 26 novembre 2004, a seguito degli eventi sismici del 24 novembre 2004, con il quale sono stati sospesi, dal 24 novembre 2004 al 21 dicembre 2004, i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari scadenti nello stesso periodo, nei confronti dei soggetti, anche in qualità di sostituti di imposta, che alla data del 24 novembre 2004 avevano la residenza o la sede nel territorio dei comuni, situati nella provincia di Brescia indicati nella nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la protezione civile, n. DPC/491/C. D./2004 del 29 novembre 2004;

Considerato che, per i soggetti residenti nei predetti comuni, le cui abitazioni ed immobili sede di attività produttive sono stati oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità totale o parziale, o che hanno subito un danno superiore al venti per cento del valore dei mobili ed immobili di loro proprietà, continua a sussistere l'impossibilità di rispettare le scadenze di legge concernenti gli adempimenti degli obblighi tributari;

Ritenuta la necessità di prorogare, limitatamente ai predetti soggetti, il periodo di sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti tributari fino al 30 novembre 2005;

Decreta:

Art. 1.

1. Il termine del 21 dicembre 2004, di scadenza del periodo di sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari, previsto dall'art. 1, comma 1, del proprio decreto 30 novembre 2004, è prorogato al 30 novembre 2005, limitatamente ai soggetti che, alla data del 24 novembre 2004, avevano la residenza o la sede nei comuni della provincia di Brescia, indicati nel predetto decreto, le cui abitazioni ed immobili sedi di attività produttive sono oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità totale o parziale, ovvero hanno subito un danno superiore al venti per cento del valore dei mobili ed immobili di loro proprietà, attestato mediante autocertificazione ai sensi della normativa vigente, nella quale risultano sinteticamente le voci del danno. Continuano ad applicarsi, per i soggetti di cui al primo periodo, le disposizioni dell'art. 1, comma 3, del citato decreto 30 novembre 2004.

2. I sostituti di imposta sono, comunque, tenuti entro le prescritte scadenze, al rilascio delle certificazioni di cui all'art. 4, commi 6-*ter* e 6-*quater,* decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

3. I versamenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione di cui al comma 1, sono effettuati in unica soluzione entro il 16 dicembre 2005, ovvero, a partire dalla stessa data, senza sanzioni e interessi, in cinque rate trimestrali da versare entro il giorno 16 del primo mese di ciascun trimestre.

4. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione di cui al comma 1, sono effettuati entro il mese di dicembre 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2004

Il Ministro: SINISCALCO

04A12739

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 22 novembre 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Gonzalez Chamas Carmen Gloria, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Gonzalez Chamas Carmen Gloria cittadina cilena, ha chiesto il riconoscimento del titolo di cirujano dentista conseguito in Cile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 12 settembre 2002 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 20 luglio e 19 ottobre 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Gonzalez Chamas Carmen Gloria è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di cirujano dentista rilasciato in data 23 settembre 1987 dalla «Universidad De Valparaiso» (Republica de Chile) alla sig.ra Gonzalez Chamas Carmen Gloria, nata a Valparaiso (Cile) il 20 novembre 1961, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La dott.ssa Gonzalez Chamas Carmen Gloria è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A12369

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 6 dicembre 2004.

Sostituzione di un componente della commissione speciale per la decisione dei ricorsi concernenti le prestazioni dei lavoratori autonomi, in rappresentanza della Copagri di Macerata.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MACERATA

Visti gli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile del 1970, n. 639, recante: «Attuazione delle deleghe al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88 recante «Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro» e segnatamente all'art. 46 che disciplina il contenzioso in materia di prestazioni;

Visto il decreto direttoriale n. 6 del 21 dicembre 2001 della direzione provinciale del lavoro di Macerata, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale I.N.P.S. e le commissioni speciali che disciplinano il contenzioso in materia di prestazioni;

Vista la nota prot. n. 17388 del 12 novembre 2004 del sig. Sergio Zoccari con la quale ha rassegnato le dimissioni da componente della commissione speciale per la decisione dei ricorsi concernenti le prestazioni dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, mezzadri e coloni) in rappresentanza della Copagri di Macerata;

Ritenuta la necessità di dover provvedere a tale sostituzione;

Vista la nota prot. n. 18545 del 6 dicembre 2004 con la quale la Confederazione produttori agricoli di Macerata ha designato il sig. Samuele Petritoli quale sostituto del dimissionario sig. Sergio Zoccari;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Samuele Petritoli, nato il 13 gennaio 1973 a Macerata e residente a Corridonia in via C. da Cigliano 24/A, è nominato componente della commissione speciale per la decisione dei ricorsi concernenti le prestazioni dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, mezzadri e coloni) in rappresentanza della Copagri di Macerata in sostituzione del sig. Sergio Zoccari dimissionario.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Macerata, 6 dicembre 2004

Il direttore provinciale: BUCOSSI

04A12307

DECRETO 9 dicembre 2004.

Sostituzione di un membro effettivo in seno alla commissione provinciale di conciliazione di Milano per le controversie individuali, in rappresentanza dell'organizzazione dei lavoratori U.I.L.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MILANO

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto n. 225/1974 con il quale veniva istituita la commissione provinciale di conciliazione di Milano per le controversie individuali di lavoro, in corso di rinnovo;

Visto il decreto n. 4 dell'8 maggio 2000 con il quale il dott. Michele Tamburrelli era stato nominato membro effettivo della commissione in parola quale rappresentante dell'organizzazione dei lavoratori U.I.L. e il sig. Eduardo Autorino era stato nominato membro supplente in seno alla medesima commissione;

Viste le note prot. 405 ML/mb del 4 novembre 2004 e prot. 444 RM/mb del 29 novembre 2004 della U.I.L., rispettivamente, di revoca della nomina di rappresentante effettivo in seno alla commissione del dott. Michele Tamburrelli e di designazione del sig. Eduardo Autorino in qualità di membro effettivo e della sig.ra Franca Mazzei in qualità di membro supplente della suddetta commissione;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione del dott. Tamburrelli e del sig. Eduardo Autorino;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione;

Decreta:

Il sig. Eduardo Autorino è nominato membro effettivo in sostituzione del dott. Michele Tamburrelli in seno alla commissione provinciale di conciliazione di Milano per le controversie individuali in rappresentanza dell'organizzazione dei lavoratori U.I.L.

La sig.ra Franca Mazzei è nominata membro supplente in sostituzione del sig. Eduardo Autorino in seno alla commissione provinciale di conciliazione di Milano per le controversie individuali in rappresentanza dell'organizzazione dei lavoratori U.I.L.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 9 dicembre 2004

Il direttore provinciale: TRUPPI

04A12411

DECRETO 9 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Nuovo Avvenire P.S.C.» a r.l., in S. Vito dei Normanni.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta Autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza delle cooperative;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli Uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli Uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione che ha decentrato alla Direzione provinciale del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del commissario liquidatore;

Esaminati gli atti in possesso di questo Ufficio, visura camerale e verbale ispettivo, si rileva che la cooperativa appresso indicata fin dalla data di costituzione non ha presentato alcun bilancio, pertanto versa nelle condizioni di cui al precitato art. 223-*septiesdecies* e constatato, altresì, l'impossibilità di procedere al recupero del contributo di ispezione ordinaria, lo scrivente avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997 e n. 4788 del 17 luglio 1997, rinuncia al contributo notificato a suo tempo e a tutt'oggi non pagato dalla cooperativa in questione;

Decreta:

La società cooperativa «Nuovo avvenire P.S.C.» a r.l., con sede in San Vito dei Normanni, posizione n. 2424/283369, costituita per rogito notaio dott. Carrabba Achille Antonio in data 8 maggio 1998, repertorio n. 5510, registro imprese n. 20178, è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente Direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Brindisi, 9 dicembre 2004

Il direttore provinciale: MARZO

04A12442

DECRETO 9 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Città Pulita» a r.l., in Fasano - Pezze di Greco.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta Autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza delle cooperative;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli Uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli Uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione che ha decentrato alla Direzione provinciale del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del commissario liquidatore;

Esaminati gli atti in possesso di questo Ufficio, visura camerale e verbale ispettivo, si rileva che la cooperativa appresso indicata fin dalla data di costituzione non ha presentato alcun bilancio, pertanto versa nelle condizioni di cui al precitato art. 223-*septiesdecies* e constatato, altresì, l'impossibilità di procedere al recupero del contributo di ispezione ordinaria, lo scrivente avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997 e n. 4788 del 17 luglio 1997, rinuncia al contributo notificato a suo tempo e a tutt'oggi non pagato dalla Cooperativa in questione;

Decreta:

La società cooperativa «Città Pulita» a r.l., con sede in Fasano - Pezze di Greco - posizione n. 95/162171, costituita per rogito notaio dott. Cafaro Bruno Romano in data 6 ottobre 1978, repertorio n. 2836, registro imprese n. 1828, è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente Direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Brindisi, 9 dicembre 2004

Il direttore provinciale: MARZO

04A12443

DECRETO 9 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «SO.CO.S.A.T.» a r.l., in Brindisi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta Autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza delle cooperative;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli Uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli Uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione che ha decentrato alla Direzione provinciale del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del commissario liquidatore;

Esaminati gli atti in possesso di questo Ufficio, bilancio e visura camerale, si rileva che la cooperativa appresso indicata versa nelle condizioni di cui al precitato art. 223-*septiesdecies*. In particolare dall'ultimo bilancio al 31 dicembre 1998 non risulta l'esistenza di

valori patrimoniali immobiliari, ovvero, ai sensi del decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003, di cui alla circolare n. 1579551 del 30 settembre 2003, le attività da liquidare non hanno un valore superiore a € 5.000,00 e constatato, altresì, l'impossibilità di procedere al recupero del contributo di ispezione ordinaria, lo scrivente avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997 e n. 4788 del 17 luglio 1997, rinuncia al contributo notificato a suo tempo e a tutt'oggi non pagato dalla cooperativa in questione;

Decreta:

La società cooperativa «SO.CO.S.A.T.» a r.l., con sede in Brindisi, posizione n. 1177/180027 costituita per rogito notaio dott. Roberto Nicoletta in data 23 ottobre 1980, repertorio n. 63125, registro imprese n. 2278, è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente Direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Brindisi, 9 dicembre 2004

Il direttore provinciale: MARZO

04A12444

DECRETO 10 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «A.ED.ASS. Soc. coop. a r.l.», in Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere senza nomina di un liquidatore le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta Autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli Uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli Uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'Autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal citato art. 223-*septiesdecies* e precisamente:

non ha depositato il bilancio di esercizio da oltre cinque anni, atteso che l'ultimo bilancio al 31 dicembre 1995 è stato depositato al registro delle imprese in data 5 dicembre 1996;

non risulta esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Decreta:

La società cooperativa «A.ED.ASS. Soc. coop. a r.l.», con sede legale in Taranto, posizione B.U.S.C. n. 1814/222053, costituita per rogito notaio dott. Giovanni Santarcangelo di Taranto in data 7 maggio 1986, repertorio n. 15001, raccolta n. 1840, codice fiscale 01022460735, è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo n. 6/2003.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente Direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Taranto, 10 dicembre 2004

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

04A12439

DECRETO 10 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «CO.GI.MON. Soc. coop. a r.l.», in Monteparano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere senza nomina di un liquidatore le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta Autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli Uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli Uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'Autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal citato art. 223-*septiesdecies* e precisamente:

non ha depositato il bilancio di esercizio da oltre cinque anni, atteso che l'ultimo bilancio al 31 dicembre 1997 è stato depositato al registro delle imprese in data 31 luglio 1998;

non risulta esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Decreta:

La società cooperativa «CO.GI.MON. Soc. coop. a r.l.», con sede legale in Monteparano (Taranto), posizione B.U.S.C. n. 1947/231032, costituita per rogito notaio dott.ssa Magda Garofalo di Sava in data 24 settembre 1987, repertorio n. 7765, raccolta n. 2033, codice fiscale 01726910738, è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo n. 6/2003.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente Direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Taranto, 10 dicembre 2004

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

04A12440

DECRETO 13 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «La Guida Soc. coop. a r.l.», in Lizzano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere senza nomina di un liquidatore le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta Autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli Uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli Uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'Autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal citato art. 223-*septiesdecies* e precisamente:

non ha depositato il bilancio di esercizio da oltre cinque anni, atteso che l'ultimo bilancio al 31 dicembre 1995 è stato depositato al registro delle imprese in data 30 giugno 1996;

non risulta esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Decreta:

La società cooperativa «La Guida Soc. coop. a r.l.», con sede legale in Lizzano (Taranto), posizione B.U.S.C. n. 1973/232843, costituita per rogito notaio dott.ssa Magda Garofalo di Sava in data 28 gennaio 1988, repertorio n. 8612, raccolta n. 2201, codice fiscale 01721750733 è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo n. 6/2003.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente Direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Taranto, 13 dicembre 2004

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

04A12441

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 30 settembre 2004.

Determinazione degli organici del personale insegnante di religione cattolica, con riferimento all'anno scolastico 2001/2002, per la scuola dell'infanzia e per l'anno scolastico 2003/2004, per la scuola secondaria.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, di approvazione del regolamento concernente l'autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti il decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331, e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare il titolo II, recante disposizioni sulla formazione delle classi e il decreto ministeriale 3 giugno 1999, n. 141, inerente la formazione delle classi con alunni disabili;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 234, recante norme in materia di curricoli delle istituzioni scolastiche;

Vista la legge 20 agosto 2001, n. 333, di conversione del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, concernente disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico;

Visti i decreti interministeriali 28 novembre 2001, n. 168 e 18 dicembre 2002, n. 131, relativi alla determinazione degli organici del personale docente rispettivamente per l'anno scolastico 2001/2002 e per l'anno scolastico 2003/2004;

Vista la legge 22 novembre 2002, n. 268, di conversione del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale;

Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, di delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, che reca esecuzione all'intesa tra l'Autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 202, con il quale sono state apportate modifiche all'intesa di cui al decreto n. 751/1985;

Vista la legge 18 luglio 2003, n. 186, recante norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e scuole di ogni ordine e grado;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, inerente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;

Visto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto «Scuola»;

Tenuto conto della rilevazione effettuata dai dirigenti delle istituzioni scolastiche, in merito alle ore di insegnamento di religione cattolica attivate negli anni scolastici di riferimento e della convalida apportata a tale rilevazione da parte dei competenti dirigenti degli uffici scolastici regionali;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della citata legge 18 luglio 2003, n. 186, «il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, la consistenza della dotazione organica degli insegnanti di religione cattolica e la sua ripartizione su base regionale, nella misura del 70 per cento dei posti di insegnamento complessivamente funzionanti»;

Fornita la prescritta informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto «Scuola»;

Decreta:

Art. 1.

Consistenza dotazioni

1. La consistenza della dotazione organica degli insegnanti di religione cattolica, articolata su base regionale, è indicata nell'allegata tabella «A», costituente parte integrante del presente provvedimento.

2. Le dotazioni organiche regionali di cui al comma 1 sono determinate in misura del settanta per cento dei posti di insegnamento complessivamente funzionanti.

3. Per effetto di quanto prescritto all'art. 2 della legge 18 luglio 2003, n. 186, le dotazioni organiche della scuola dell'infanzia e della scuola primaria sono stabilite, in sede di prima applicazione, con riferimento al numero dei posti funzionanti nell'anno scolastico 2001/2002 e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, della stessa legge. Le dotazioni organiche della scuola secondaria sono determinate relativamente al numero dei posti funzionanti nell'anno scolastico 2003/2004.

4. L'entità dei posti è definita per effetto del numero complessivo delle ore di insegnamento, rapportate ai divisori orari relativi alla costituzione dei posti e delle cattedre di insegnamento di ciascun grado di istruzione.

Art. 2.

Ripartizione dotazione organica

1. Entro il limite riportato nella colonna «f» della tabella «A», il dirigente dell'ufficio scolastico regionale effettua, per ciascuno dei ruoli indicati all'art. 1, comma 1, della legge n. 186/2003, la ripartizione dei posti, con riferimento al territorio di pertinenza di ciascuna diocesi.

2. In via residuale possono essere costituiti posti di insegnamento con contributi orari di gradi di istruzione anche differenti, purché le quote orarie afferiscano al medesimo ruolo regionale.

Art. 3.

Oneri finanziari

Gli oneri derivanti dalle dotazioni organiche di cui all'art. 1 gravano sugli ordinari stanziamenti di bilancio di cui ai pertinenti capitoli del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Roma, 30 settembre 2004

Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca
MORATTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

Il Ministro per la funzione pubblica
MAZZELLA

Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 313.

TABELLA A

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per il Personale della Scuola
DOTAZIONI ORGANICHE DEGLI INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA
(Ripartizione regionale)

REGIONI	Scuola dell'infanzia **a.s. 2001/02** Posti n° **a**	Scuola primaria **a.s. 2001/02** Posti n° **b**	Scuola secondaria di I grado **a.s. 2003/04** Posti n° **c**	Scuola secondaria di II grado **a.s. 2003/04** Posti n° **d**	Totale (a+b+c+d) Posti n° **e**	Dotazione organica (70% colonna e) Posti n° **f**
Abruzzo	53	206	126	163	548	384
Basilicata	52	97	215	90	454	318
Calabria	127	473	220	327	1.147	803
Campania	374	1.495	728	858	3.455	2.419
Emilia Romagna	79	287	246	348	960	672
Friuli Venezia G.	40	194	77	113	424	297
Lazio	192	885	420	595	2.092	1.464
Liguria	47	145	93	131	416	291
Lombardia	250	1.366	603	828	3.047	2.133
Marche	42	91	109	168	410	287
Molise	34	30	30	45	139	97
Piemonte	144	398	373	395	1.310	917
Puglia	143	466	373	535	1.517	1.062
Sardegna	74	298	200	234	806	564
Sicilia	259	813	527	683	2.282	1.597
Toscana	134	356	227	332	1.049	734
Umbria	28	105	59	95	287	201
Veneto	103	763	321	421	1.608	1.126
NAZIONALE	**2.175**	**8.468**	**4.947**	**6.361**	**21.951**	**15.366**

04A12740

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 14 dicembre 2004.

Graduatoria di merito «Nuove costruzioni». Elenco idonei ammessi a contributo relativamente alla regione Molise.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA

Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 2004, ed in particolare l'art. 8;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2004;

Tenuto conto delle valutazioni tecniche ed amministrative delle singole domande effettuate dalla commissione nominata per la selezione delle domande;

Visto il decreto 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale 29 ottobre 2004, per l'accesso ai finanziamenti sui fondi nazionali di cui al capitolo di spesa n. 1486 nello stato di previsione di questo Ministero, è approvata la graduatoria di merito di cui al terzo comma dell'art. 8 del decreto ministeriale 29 ottobre 2004 relativamente alla regione Molise.

Art. 2.

Ai fini del relativo provvedimento individuale di concessione, gli idonei ammessi a contributo sono tenuti a presentare entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di mercato - Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura - Pesc VI, viale dell'Arte n. 16 - 00144 Roma, la seguente documentazione:

certificato della camera di commercio con l'indicazione dello stato non fallimentare;

per gli importi di contributo superiori ad € 154.937,00 certificato antimafia previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

Nel trasmettere la documentazione sopraripportata, i beneficiari sono invitati ad indicare il numero identificativo del progetto approvato.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2004

Il direttore regionale: TRIPODI

ALLEGATO 1

Regione Molise: Decreto Ministeriale 29 ottobre 2004 "Nuove Costruzioni" – Elenco idonei ammessi a contributo

GRADUATORIA DI MERITO

N° Posizione	N° Progetto	Beneficiario	Codice Fiscale o Partita IVA	Spesa ammessa	Contributo Nazionale
1	17\CP\M\04	Auremar s.n.c. di Spada Luigia Aurelia & C.	00728660705	1.004.000,00	401.600,00
2	13\CP\M\04	D'Onofrio Gerardo	DNFGRD52B27L113Z	1.004.000,00	401.600,00
3	14\CP\M\04	Botteri Sebastiano	BTTSST78T29L113H	26.000,00	10.400,00
4	16\CP\M\04	Faieta e Marinucci snc	00363150707	224.000,00	89.600,00
5	12\CP\M\04	Di Pentima Paolo	DPNPLA68L10L113F	136.000,00	54.400,00
6	5\CP\M\04	Evangelista Maria	VNGMRA68C49L113A	202.000,00	80.800,00
7	18\CP\M\04	Colonna Pietro - Colonna Nicola - Colonna Basso	CLNNCL33B25L113F	158.000,00	63.200,00
8	10\CP\M\04	Venus s.r.l.	01462240704	202.000,00	80.800,00
9	8\CP\M\04	Deamar di Di Candia Matteo & C. snc	00824820704	224.000,00	89.600,00
10	11\CP\M\04	Venus s.r.l.	01462240704	244.000,00	97.600,00
11	6\CP\M\04	Sarchione Giuseppe	SRCGPP29C08E259B	264.000,00	105.600,00
12	9\CP\M\04	Cannarsa Giuseppe	CNNGPP67E04L113R	314.000,00	125.600,00
13	4\CP\M\04	Saquella Vincenzo	SQLVCN57B29E456O	474.800,00	189.920,00
14	7\CP\M\04	Cannarsa Giacomo (*)	CNNGCM46T13L113N	2.519.600,00	1.007.840,00
(*)	Il contributo del prog. 7/CP/M/04 è subordinato al rilascio della licenza di pesca nel rispetto delle pertinenti disposizioni di settore		**TOTALE**	**6.996.400,00**	**2.798.560,00**

04A12526

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 13 dicembre 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società «C.L.A.D. La Sartoria - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Carrara, e nomina e del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista l'istanza pervenuta in data 25 ottobre 2004 da parte del liquidatore rag. Carlo Mescolini, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «C.L.A.D. La Sartoria - Società cooperativa a responsabilità limitata», in liquidazione con sede in Carrara (Massa Carrara) (codice fiscale 00613260454) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Angela Innocente, nata a Cropani (Catanzaro) il 4 febbraio 1964, domiciliata in Firenze, viale Mazzini n. 13, è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 13 dicembre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A12556

DECRETO 13 dicembre 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cielo Blu Geass Team Toscana Società cooperativa a responsabilità limitata», in Massa, e nomina e del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le rusultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 29 maggio 2004, delle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cielo Blu Geass Team Toscana Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Massa (Massa Carrara) (codice fiscale 00692570450) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Riccardo Della Zoppa, nato a Pontrenoli il 15 marzo 1957, con domicilio in Pontrenoli (Massa Carrara), via Mazzini n. 14, è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 13 dicembre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A12557

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 14 dicembre 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale A.C.I. di Genova.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertata la chiusura al pubblico dell'Ufficio provinciale dell'A.C.I. di Genova — Pubblico Registro Automobilistico — nel giorno 30 novembre 2004.

Motivazioni.

L'Ufficio provinciale A.C.I. di Genova ha comunicato, con nota n. 3541 del 29 novembre 2004, la chiusura al pubblico il giorno 30 novembre 2004 per sciopero generale del pubblico impiego indetto dalle organizzazioni sindacali.

La Procura generale della Repubblica di Genova, con nota prot. 2307/2004 del 2 dicembre 2004, ha confermato la citata chiusura al pubblico.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle Entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 14 dicembre 2004

Il direttore regionale: VIOLA

04A12525

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 20 dicembre 2004.

Individuazione dei beni immobili di proprietà dell'INPDAP.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito con modificazioni, in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Vista la nota n. 115639 dell'8 novembre 2004 del direttore generale del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la nota n. 2004/321 del 23 novembre 2004 del vice presidente e amministratore delegato della Patrimonio dello Stato S.p.A.;

Vista la nota n. 129011 del 13 dicembre 2004 del direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visti gli elenchi predisposti dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, trasmessi all'Agenzia del Demanio con note prot. n. 4095 e n. 2635 datate rispettivamente 3 e 17 dicembre 2004, in cui sono individuati gli immobili di proprietà dello stesso;

Vista la dichiarazione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica contenuta nelle medesime note del 3 e 17 dicembre 2004 con cui si attesta la proprietà dei beni immobili ricompresi negli elenchi trasmessi;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n.351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del Demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

Sono di proprietà dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, i beni immobili individuati negli elenchi di cui agli Allegati *A* e *B* facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprietà degli immobili in capo all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.

Art. 3.

Contro l'iscrizione dei beni negli elenchi di cui all'art. 1, è ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del Demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fermi gli, altri rimedi di legge.

Art. 4.

Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

Art. 5.

Il presente decreto potrà essere modificato a seguito degli accertamenti che l'Agenzia del Demanio si riserva di effettuare sulla documentazione trasmessa.

Art. 6.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2004

Il direttore: SPITZ

ALLEGATO A

Elenco beni immobili di proprietà INPDAP

Provincia	Comune	Matr	Indirizzo	Abit	Comm	Superficie mq	Foglio	Particella o Numero	Sub
ASCOLI PICENO	ASCOLI PICENO	8015/01	VIA RUA DELLA SCALA 2,4,6,8			400	169	1050	7
ASCOLI PICENO	ASCOLI PICENO	8015/01	VIA RUA DELLA SCALA 2,4,6,8				169	1053	2
BENEVENTO	BENEVENTO	6906/01	VIA PIERMARINI 45		3	757	87	120	5,6,13
CASERTA	CASERTA	7082/01	VIA SUD / PZA D'ARMI			2.600	43	36	
COSENZA	COSENZA	7106/01	VIA SABOTINO 17-27 / VLE TRIESTE(Piano T-1-2-3-4)			3.296	17	158	
CUNEO	CUNEO	0291/01	CORSO A. DE GASPERI 71 (caserma VV.FF.)			6.789	82	292	
CUNEO	CUNEO	0337/01	CORSO A. DE GASPERI 73 (Prefet. e caserma Polizia)				82	384	1,2,3
FERRARA	FERRARA	6840/01	VIA PORTA S.PIETRO 57	1	0	526	389	328	10
FERRARA	FERRARA	7004/01	VIA PALESTRO,64	0	0	1200	382	224	3
FERRARA	FERRARA	7004/01	VIA PALESTRO,64	0	0	2246	382	244	2 e 5
FERRARA	FERRARA	7004/01	VIA PALESTRO,64	0	0	"	382	245	
FERRARA	FERRARA	7004/01	VIA PALESTRO,64	0	0	"	382	246	A
FIRENZE	FIRENZE	0247/01	VIA PANCIATICHI 20			5.648	34	932	
FIRENZE	FIRENZE	0247/01	VIA PANCIATICHI 20				34	1120	
FIRENZE	FIRENZE	0247/01	VIA PANCIATICHI 20				34	1121	
FIRENZE	FIRENZE	0247/01	VIA PANCIATICHI 20				34	1122	1,2,3,4
FIRENZE	FIRENZE	0247/01	VIA PANCIATICHI 20				34	1119	
FIRENZE	FIRENZE	0247/01	VIA PANCIATICHI 20 (vasco de gama 3 p. s1)				34	1123	
FIRENZE	FIRENZE	0247/01	VIA PANCIATICHI 20				34	1124	
FIRENZE	FIRENZE	0247/01	VIA PANCIATICHI 20				34	1125	
FROSINONE	FROSINONE	6911/01	VIA F. BRIGHINDI 21			500	32	583	4
MASSA CARRARA	MASSA CARRARA	6914/01	VIA CRISPI 11	-	1	280	80	139	9
MILANO	CASSINA DE PECCHI	0320/01	VIA ROMA 108 ED. B	-	32	10.227	6	124	
MILANO	CASSINA DE PECCHI	0321/01	VIA ROMA 108 ED. E	-	39	10.227	6	110	
MILANO	MILANO	0303/01	VIA GRADO 6, ANG. V. CHIOGGIA 2			5.694	198	da 196 a 200	
MILANO	MILANO	0303/01	VIA GRADO 6, ANG. V. CHIOGGIA 2				198	da 206 a 209	
MILANO	MILANO	6762/01	VIA DELL'APRICA 18	-	5	1.815	187	307	2,3,4,5,6
MILANO	MILANO	6762/01	VIA DELL'APRICA 18				187	414	
MILANO	SEGRATE	7168/01	VIA CASSANESE 224 / RAFFAELLO	-	24	4.404	17	110,109	
MILANO	SEGRATE	7168/02	VIA CASSANESE 224 / CANOVA	-	7	1.367	17	99	2,3 - 5,6,7,8,9
PADOVA	PADOVA	0126/01	VIA BRIGATA PADOVA 19	0	3	4.740	13	1202	
PADOVA	PADOVA	6916/01	VIA DEGLI SCROVEGNI 7/9		1	383	25	946	19
PISTOIA	MONTECATINI	7051/01	LOC. LA CACIONA	-	1	52.000	12	150	
PISTOIA	MONTECATINI	7051/01	LOC. LA CACIONA				12	151	
PISTOIA	MONTECATINI	7051/01	LOC. LA CACIONA				12	152	
PISTOIA	MONTECATINI	7051/01	LOC. LA CACIONA				12	168	
PISTOIA	MONTECATINI	7051/01	LOC. LA CACIONA				12	186	
PISTOIA	MONTECATINI	7051/01	LOC. LA CACIONA				22	54	
PISTOIA	MONTECATINI	7051/01	LOC. LA CACIONA				22	72	
PISTOIA	MONTECATINI	7051/01	LOC. LA CACIONA				22	80	
PISTOIA	MONTECATINI	7051/01	LOC. LA CACIONA				22	81	
PISTOIA	MONTECATINI	7051/01	LOC. LA CACIONA				22	82	
PISTOIA	MONTECATINI	7051/01	LOC. LA CACIONA				22	85	

Provincia	Comune	Matr	Indirizzo	Abit	Comm	Superficie mq	Foglio	Particella o Numero	Sub	
PISTOIA	MONTECATINI	7051/01	LOC. LA CACIONA				22	86		
PISTOIA	MONTECATINI	7051/01	LOC. LA CACIONA				22	127		
PISTOIA	MONTECATINI	7051/01	LOC. LA CACIONA				22	163		
PISTOIA	MONTECATINI	7051/01	LOC. LA CACIONA				22	406		
PISTOIA	MONTECATINI	7051/01	LOC. LA CACIONA				22	430		
POTENZA	POTENZA	6920/01	VIALE MARCONI 103	0	1	440	48	921	5	
PRATO	PRATO	6392/01	VIA PARONESE 100/A(via dei Fossi / Molinuzzo)	-	1	2.565	81	1268		
RIETI	RIETI	7260/01	VIA TANCIA 20			350	87	441	2	
ROMA	ROMA	0005/01	VIA TOMMASINI 1/ 3	0	12	3.773	583	47	2,3	
ROMA	ROMA	0005/01	VIA TOMMASINI 1/ 3				583	207	1,2,3,4	
ROMA	ROMA	0006/01	VIA REGGIO CALABRIA 54	-	9	5.274	589	472	501	
ROMA	ROMA	0030/01	VIA MENTANA 4/6	-	9	n.d.	474	67	da 1 a 6	
ROMA	ROMA	0030/01	VIA MENTANA 4/6				474	356		
ROMA	ROMA	0124/01	VIA L. PIANCIANI 20 / 22 - VIALE MANZONI	-	11	4.572	502	116	da 1 a 10	
ROMA	ROMA	0199/01	PZA BERNARDINO DA FELTRE / CARCANI	-	1	70.570	449	202,287,290		
ROMA	ROMA	0274/01	VIA F. DEPERO - LA RUSTICA - GRA KM 32,786	-	1	7.815	660	421/479	6 (421)	
ROMA	ROMA	0279/01	VIA F. DEPERO 24 - LA RUSTICA - GRA KM 36,300	-	1	n.d.	660	422	6	
ROMA	ROMA	0353/01	VIA BARISON "R7"			6.502	874	741		
ROMA	ROMA	0353/01	VIA BARISON "R7"			2.303	874	744		
ROMA	ROMA	0353/01	VIA BARISON "R7"			90	874	746		
ROMA	ROMA	0353/01	VIA BARISON "R7"			1.158	874	755		
ROMA	ROMA	0353/01	VIA BARISON "R7"			200	874	758		
ROMA	ROMA	0353/01	VIA BARISON "R7"			320	874	127		
ROMA	ROMA	0353/01	VIA BARISON "R7"			940	874	463		
ROMA	*ROMA*	*0353/01*	*VIA BARISON "R7"*			*112*	*874*	*740*		*di proprietà del Comune di Roma*
ROMA	*ROMA*	*0353/01*	*VIA BARISON "R7"*			*255*	*874*	*749*		*di proprietà del Comune di Roma*
ROMA	*ROMA*	*0353/01*	*VIA BARISON "R7"*			*765*	*874*	*738*		*di proprietà del Comune di Roma*
ROMA	*ROMA*	*0353/01*	*VIA BARISON "R7"*			*240*	*874*	*750*		*di proprietà del Comune di Roma*
ROMA	*ROMA*	*0353/01*	*VIA BARISON "R7"*			*428*	*874*	*754*		*di proprietà del Comune di Roma*
ROMA	*ROMA*	*0353/01*	*VIA BARISON "R7"*			*680*	*874*	*760*		*di proprietà del Comune di Roma*
ROMA	ROMA	6169/01	VIA NAZIONALE 44 / 47				488	86	da 2 a 7, da 13 a 16, da 20 a 29, 31,32,da 34 a 40	
ROMA	ROMA	6169/01	VIA NAZIONALE 44 / 47				488	87	da 3 a 26,29,da 31 a 33	
ROMA	ROMA	7056/01	CORSO D'ITALIA 107-ABC/108-ABCD	0	2	3350	578	175/176	1,2,3 (176)	
ROMA	ROMA	7173/01	VIA CAFFARELLETTA 104				195	15		
ROMA	ROMA	7181/01	VIA RUSPOLI 7				1104	2439	da 2 a 92	
SALERNO	SALERNO	0043/01	VIA POSEIDONIA 166		5	134	35	627	1,2,3,4,5	
SALERNO	SALERNO	0043/02/03	VIA GAETA 14		1	370	35	471	27	
UDINE	UDINE	7006/01	VIA ZOLETTI 2 / VIA AQUILEIA 4			867	41	124	1,4,5,7,11,12,13,14	
VENEZIA	VENEZIA	0232/01	PAL. FRIEDEMBERG / CASTELLO 6108	0	2	2.181	16	553		
VENEZIA	VENEZIA	8004/01	SAN MARCO, CALLE SAN PATERNIAN	1	2	172	15	2245	6,13,14	

Provincia	Comune	Matr	Indirizzo	Abit	Comm	Superficie mq	Foglio	Particella o Numero	Sub
VERCELLI	VERCELLI	7063/01	C.SO CASTALDI			870	85	84	
VERONA	VERONA	0362/01	VIA MURARI BRA GIOVANNA 35	0	18	4880	296	623	da 1 a 188
VICENZA	VICENZA	0270/01	VIA FARINI 3	0	1	7.462	3	42,960,961	
NOTE									
CON RIFERIMENTO ALL'AREA SITA IN ROMA, VIA BARISON , DENOMINATA "R7", SI PRECISA									
CHE LE SEGUENTI PARTICELLE 740,749,738,750,754 E 760, TUTTE RICOMPRESE NEL FOGLIO 874,									
RISULTANO ATTUALMENTE INTESTATE AL COMUNE DI ROMA, IN VIRTU' DELL'ATTO DI CESSIONE									
ALL'EPOCA STIPULATO. TALI PARTICELLE SARANNO RETROCESSE ALL'INPDAP CON									
APPOSITO ATTO AL MOMENTO IN CORSO DI PREDISPOSIZIONE PRESSO IL NOTAIO INCARICATO.									

ALLEGATO B

Elenco beni immobili di proprietà INPDAP

Matr.	Comune	Indirizzo	Categoria	Foglio	Particella	Sub
0224/01	Ragusa	Via Ercolano 34	C/2	66	615	1
0224/01	Ragusa	Via Ercolano 34	C/2	66	615	2
0224/01	Ragusa	Via Ercolano 34	A/2	66	615	3
0224/01	Ragusa	Via Ercolano 34	A/2	66	615	4
0224/01	Ragusa	Via Ercolano 34	A/2	66	615	5
0224/01	Ragusa	Via Ercolano 34	A/2	66	615	6
0224/01	Ragusa	Via Ercolano 34	A/2	66	615	7
0224/01	Ragusa	Via Ercolano 34	A/2	66	615	8
0224/01	Ragusa	Via Ercolano 34	A/2	66	615	9
0224/01	Ragusa	Via Ercolano 34	A/2	66	615	10
0224/01	Ragusa	Via Ercolano 34	A/2	66	615	11
0224/01	Ragusa	Via Ercolano 34	A/2	66	615	12
0224/01	Ragusa	Via Ercolano 34	A/2	66	615	13
0224/01	Ragusa	Via Ercolano 34	A/2	66	615	14
0224/01	Ragusa	Via Ercolano 34	C/2	66	615	23
0224/01	Ragusa	Via Ercolano 34	C/6	66	615	24
0224/01	Ragusa	Via Ercolano 34	A/4	66	615	26
0224/01	Ragusa	Via Ercolano 34	C/2	66	615	27
7043/02	Pistoia	Via dei Pappagalli 2/4/6		204	512	
7102/01	Palermo	Via Resuttana 360	A/10	30	2236	13
7102/01	Palermo	Via Resuttana 360	C/2	30	2237	80
7102/01	Palermo	Via Resuttana 360	C/6	30	2242	21
7102/01	Palermo	Via Resuttana 360	C/6	30	2242	22
7215/01	Bari	Via Oberdan, 40/U	101305	33	249	da 1 a 56
7215/01	Bari	Via Oberdan, 40/U	101305	33	250	
7248/01	Macerata	Via Roma, 149	W 1-2-3-4	66	604	da 64 a 66
7037/01	Roma	Via S. Croce in Gerusalemme 55		502	222	
6188/01	Roma	Via Spegazzini 66		281	506	2
6188/01	Roma	Via Spegazzini 66		281	506	3
6188/01	Roma	Via Spegazzini 66		281	506	4
6188/01	Roma	Via Spegazzini 66	A/10	281	506	5
6188/01	Roma	Via Spegazzini 66		281	506	6
6188/01	Roma	Via Spegazzini 66		281	506	7
6188/01	Roma	Via Spegazzini 66		281	506	8
6188/01	Roma	Via Spegazzini 66		281	506	9
6188/01	Roma	Via Spegazzini 66		281	506	10
6188/01	Roma	Via Spegazzini 66		281	506	11
6738/01	Milano	Bastioni di Porta Nuova angolo Via Solferino		5	206	1
6738/01	Milano	Bastioni di Porta Nuova angolo Via Solferino		5	206	2
6738/01	Milano	Bastioni di Porta Nuova angolo Via Solferino		5	206	3
6738/01	Milano	Bastioni di Porta Nuova angolo Via Solferino		5	206	4
6738/01	Milano	Bastioni di Porta Nuova angolo Via Solferino		5	206	5
6738/01	Milano	Bastioni di Porta Nuova angolo Via Solferino		5	206	6
6738/01	Milano	Bastioni di Porta Nuova angolo Via Solferino		5	206	7
6738/01	Milano	Bastioni di Porta Nuova angolo Via Solferino		5	206	8
6738/01	Milano	Bastioni di Porta Nuova angolo Via Solferino		5	206	15
6738/01	Milano	Bastioni di Porta Nuova angolo Via Solferino		5	206	16
6738/01	Milano	Bastioni di Porta Nuova angolo Via Solferino		5	206	17
6738/01	Milano	Bastioni di Porta Nuova angolo Via Solferino		5	206	18
6738/01	Milano	Bastioni di Porta Nuova angolo Via Solferino		5	206	19
6738/01	Milano	Bastioni di Porta Nuova angolo Via Solferino		5	206	20
6738/01	Milano	Bastioni di Porta Nuova angolo Via Solferino		5	206	21
6738/01	Milano	Bastioni di Porta Nuova angolo Via Solferino		5	206	22
6738/01	Milano	Bastioni di Porta Nuova angolo Via Solferino		5	206	23
6738/01	Milano	Bastioni di Porta Nuova angolo Via Solferino		5	206	24
6738/01	Milano	Bastioni di Porta Nuova angolo Via Solferino		5	206	25

6738/01	Milano	Bastioni di Porta Nuova angolo Via Solferino	5	206	26
6738/01	Milano	Bastioni di Porta Nuova angolo Via Solferino	5	206	27
6738/01	Milano	Bastioni di Porta Nuova angolo Via Solferino	5	206	28
6738/01	Milano	Bastioni di Porta Nuova angolo Via Solferino	5	206	29
6738/01	Milano	Bastioni di Porta Nuova angolo Via Solferino	5	206	30
6738/01	Milano	Bastioni di Porta Nuova angolo Via Solferino	5	206	31
6738/01	Milano	Bastioni di Porta Nuova angolo Via Solferino	5	206	32
6738/01	Milano	Bastioni di Porta Nuova angolo Via Solferino	5	206	33
6738/01	Milano	Bastioni di Porta Nuova angolo Via Solferino	5	206	34
6738/01	Milano	Bastioni di Porta Nuova angolo Via Solferino	5	206	35
6738/01	Milano	Bastioni di Porta Nuova angolo Via Solferino	5	206	36
6738/01	Milano	Bastioni di Porta Nuova angolo Via Solferino	5	206	37
6738/01	Milano	Bastioni di Porta Nuova angolo Via Solferino	5	206	38
6738/01	Milano	Bastioni di Porta Nuova angolo Via Solferino	5	206	39
6738/01	Milano	Bastioni di Porta Nuova angolo Via Solferino	5	206	40
6738/01	Milano	Bastioni di Porta Nuova angolo Via Solferino	5	206	41
6738/01	Milano	Bastioni di Porta Nuova angolo Via Solferino	5	206	42
6738/01	Milano	Bastioni di Porta Nuova angolo Via Solferino	5	206	43
6738/01	Milano	Bastioni di Porta Nuova angolo Via Solferino	5	206	44
6738/01	Milano	Bastioni di Porta Nuova angolo Via Solferino	5	206	45
6738/01	Milano	Bastioni di Porta Nuova angolo Via Solferino	5	206	46
6738/01	Milano	Bastioni di Porta Nuova angolo Via Solferino	5	206	47

04A12555

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 21 dicembre 2004.

Approvazione del trasferimento parziale del Portafoglio assicurativo denominato Banca Primavera, attuato mediante cessione del relativo ramo d'azienda, da Intesa Vita S.p.a., in Milano, a La Venezia Assicurazioni S.p.a., in Mogliano Veneto. (Provvedimento n. 2331).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare l'art. 64 che prevede l'approvazione da parte dell'Isvap delle deliberazioni e delle condizioni relative al trasferimento volontario di tutto o di parte del portafoglio assicurativo;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 4, comma 19, modificativo dell'art. 14, comma 1, lettera *i)* della legge n. 576/1982, il quale prevede che il Consiglio dell'Istituto esprima il proprio parere, tra l'altro, in materia di trasferimenti di portafogli tra imprese autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa;

Visto il provvedimento Isvap del 16 dicembre 2003, n. 2235, di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami vita I, III, IV e V rilasciata a Intesa Vita S.p.a. con sede in Milano, via Ugo Bassi n. 8/b;

Visti i provvedimenti Isvap del 20 settembre 2001, n. 1935, e del 16 dicembre 2003, n. 2231, di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in tutti i rami vita rilasciata a La Venezia Assicurazioni S.p.a. con sede in Mogliano Veneto (Treviso), via Ferretto n. 1;

Visti i verbali del consiglio di amministrazione del 5 maggio e 3 novembre 2004 di Intesa Vita S.p.a. ed il verbale del consiglio di amministrazione del 5 maggio 2004 de La Venezia Assicurazioni S.p.a., concernenti il trasferimento parziale del portafoglio assicurativo costituito dai contratti appartenenti ai rami vita I e III - di cui all'allegato I, tabella *A)* al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 — assunti dalla cedente attraverso la rete dei promotori finanziari «Banca Primavera», attuato tramite cessione del Ramo d'azienda Banca Primavera, da Intesa Vita S.p.a. a La Venezia Assicurazioni S.p.a.;

Vista l'istanza congiunta in data 19 novembre 2004 con la quale le due società hanno chiesto l'approvazione di detto trasferimento parziale di portafoglio da Intesa Vita S.p.a. a La Venezia Assicurazioni S.p.a.;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza ed i successivi documenti integrativi, pervenuti da ultimo in data 9 dicembre 2004;

Rilevato che l'operazione di trasferimento parziale di portafoglio e le relative modalità soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati e che per detto trasferimento ricorrono i presupposti di cui all'art. 64 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio dell'Istituto nella seduta del 17 dicembre 2004;

Dispone:

Art. 1.

Sono approvate, ai sensi dell'art. 64 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, le deliberazioni e le condizioni riguardanti il trasferimento parziale da Intesa Vita S.p.a. a La Venezia Assicurazioni S.p.a., del portafoglio assicurativo costituito dal contratti compresi nei rami I e III di cui all'allegato I - tabella *A)* — al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, attuato mediante cessione del ramo d'azienda «Banca Primavera».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2004

Il presidente: GIANNINI

04A12741

PROVVEDIMENTO 21 dicembre 2004.

Approvazione del trasferimento totale del Portafoglio assicurativo, attuato mediante conferimento d'azienda, di Società Italiana Cauzioni - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. (in breve Società Italiana Cauzioni S.p.a. ovvero SIC S.p.a.), in Roma, a Atradius Credit Insurance NV, in Amsterdam, per il tramite della rappresentanza in Italia di quest'ultima e decadenza di Società Italiana Cauzioni - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami danni (Provvedimento n. 2330).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare l'art. 75 che prevede l'approvazione da parte dell'Isvap delle deliberazioni e delle condizioni relative al trasferimento volontario di tutto o di parte del portafoglio assicurativo;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 4, comma 19, modificativo dell'art. 14, comma 1, lettera *i)* della legge 576/1982, il quale prevede che il Consiglio dell'Istituto esprima il proprio parere, tra l'altro, in materia di trasferimenti di portafogli tra imprese autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa;

Visto il Protocollo d'intesa tra Autorità di vigilanza assicurativa dello SEE per l'applicazione della direttiva 92/49/CEE e, in particolare, il paragrafo 3.1.6 in tema di trasferimenti del portafoglio di contratti delle imprese comunitarie;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate a Società Italiana Cauzioni - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. (in breve Società Italiana Cauzioni S.p.a. ovvero SIC S.p.a., con sede in Roma, via Crescenzio n. 12, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Visto il provvedimento Isvap in data 1° dicembre 2004 con il quale è stata dichiarata la decadenza di Società Italiana Cauzioni - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami 9. Altri danni ai beni e 13. R.C.Generale di cui alla tabella all. *A)* al decreto legislativo n. 175/1995;

Visti il verbale del Management Board di Atradius Credit Insurance NV in data 14 luglio 2003 concernente la ristrutturazione legale del gruppo Atradius nonché il verbale del Consiglio di amministrazione di Società Italiana Cauzioni - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. in data 2 settembre 2004 e quello dell'assemblea dei soci della medesima impresa in data 9 settembre 2004, concernenti il trasferimento totale del portafoglio assicurativo, attuato tramite conferimento di azienda, di Società Italiana Cauzioni - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. a Atradius Credit Insurance NV;

Vista l'istanza presentata da Società Italiana Cauzioni - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni

S.p.a. in data 9 settembre 2004, e la relativa documentazione allegata, volta ad ottenere l'approvazione di detto trasferimento totale di portafoglio;

Vista la lettera in data 13 dicembre 2004 con la quale l'Organo di vigilanza olandese Die Nederlandsche Bank fornisce certificazione relativa ai rami all'esercizio dei quali la cessionaria Atradius Credit Insurance NV è autorizzata e attesta la sussistenza dei requisiti di solvibilità in capo alla medesima tenuto conto del trasferimento di portafoglio;

Rilevato che l'operazione di trasferimento totale di portafoglio e le relative modalità soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati e danneggiati e che per detto trasferimento ricorrono i presupposti di cui all'art. 75 del decreto legislativo n. 175/1995;

Considerato inoltre che ricorrono i presupposti di cui all'art. 65, comma 1, lettera *f)* del citato decreto legislativo n. 175/1995 in relazione al trasferimento totale del portafoglio di Società Italiana Cauzioni - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio dell'Istituto nella seduta del 17 dicembre 2004 in merito al trasferimento totale del portafoglio di Società Italiana Cauzioni - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.;

Dispone:

Art. 1.

Sono approvate, ai sensi dell'art. 75 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, le deliberazioni e le condizioni riguardanti il trasferimento totale del portafoglio, attuato mediante conferimento di azienda, di Società Italiana Cauzioni - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. (in breve Società Italiana Cauzioni S.p.a. ovvero SIC S.p.a.), con sede in Roma, a Atradius Credit Insurance NV, con sede in Amsterdam, per il tramite della rappresentanza in Italia di quest'ultima.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 65, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, Società Italiana Cauzioni - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. (in breve Società Italiana Cauzioni S.p.A. ovvero SIC S.p.a.), con sede in Roma, è decaduta dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami danni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2004

Il presidente: GIANNINI

04A12742

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 14 dicembre 2004.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione, relative alla campagna per le elezioni suppletive del Senato della Repubblica, nei collegi uninominali n. 8 della regione Veneto e n. 2 della regione Puglia, fissate per il giorno 23 gennaio 2005. (Deliberazione n. 280/04/CSP).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 14 dicembre 2004;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante «Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica», e successive modificazioni;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica»;

Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

Visto il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, concernente «testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica»;

Rilevato che con decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2004 sono stati convocati per il giorno 23 gennaio 2005 i comizi per le elezioni suppletive del Senato della Repubblica nei collegi uninominali n. 8 della regione Veneto e n. 2 della regione Puglia;

Effettuate le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

Udita la relazione del commissario relatore, dott. Giuseppe Sangiorgi, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente provvedimento reca disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata e integrata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione durante la campagna per le elezioni suppletive del Senato della Repubblica nei collegi uninominali n. 8 della regione Veneto e n. 2 della regione Puglia, fissate per i giorni 23 e 24 gennaio 2005, al fine di garantire, rispetto a tutti i soggetti politici, imparzialità e parità di trattamento.

TITOLO II
RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

Capo I

DISCIPLINA DELLE TRASMISSIONI DELLE EMITTENTI NAZIONALI IN CAMPAGNA ELETTORALE

Art. 2.

Soggetti politici

1. Ai fini del presente Capo I, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono per soggetti politici:

I) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:

a) le forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;

b) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera *a)*, che siano presenti con almeno due rappresentanti al Parlamento europeo;

II) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le coalizioni o le liste che abbiano presentato un candidato che concorre all'elezione nel collegio uninominale.

Art. 3.

Riparto degli spazi per la comunicazione politica

1. Gli spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica nazionale privata intende dedicare alla comunicazione politica nelle forme previste dall'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono ripartiti:

a) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, per il novanta per cento, ai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, punto I), lettera *a)*, tenendo conto della consistenza dei rispettivi gruppi parlamentari, per il restante dieci per cento, ai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, punto I), lettera *b)*, in modo paritario;

b) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, in modo paritario, tra i soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, punto II).

2. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive nazionali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 24 e dalle emittenti radiofoniche nazionali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 5 e le ore 1 del giorno successivo. I calendari delle predette trasmissioni sono tempestivamente comunicati, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

3. Ai programmi di comunicazione politica sui temi della consultazione elettorale di cui all'art. 1, comma 1, del presente provvedimento, non possono prendere parte persone che risultino candidate in altre competizioni elettorali in corso e a tali competizioni non è comunque consentito, nel corso dei programmi medesimi, alcun riferimento.

Art. 4.

Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

Art. 5.

Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui all'art. 4, comma 1, osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto all'art. 3, comma 1, lettera *b)*; i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18 - 19,59; seconda fascia 14 - 15,59; terza fascia 22 - 23,59; quarta fascia 9 - 10,59;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;

f) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

g) ogni messaggio reca la dicitura «messaggio autogestito» con l'indicazione del soggetto politico committente.

Art. 6.

Comunicazioni delle emittenti nazionali e dei soggetti politici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le emittenti di cui all'art. 4, comma 1, che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:

a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente nazionale informa i soggetti politici che presso la sua sede, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche nel sito web dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/1/EN, reso disponibile nel sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it

b) inviano, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il documento di cui alla lettera *a)*, nonché possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva del documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/2/EN, reso disponibile nel predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. A decorrere dal sesto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e fino al giorno precedente la data di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e alla stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi, nonché dichiarando di presentare candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione, salvo i soggetti politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute. A tale fine, può anche essere utilizzato il modello MAG/3/EN, reso disponibile nel predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 7.

Sorteggio e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, alla presenza di un funzionario della stessa.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

Art. 8.

Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti nazionali

1. A decorrere dalla data di convocazione dei comizi elettorali fino alla chiusura delle operazioni di voto, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, i programmi di informazione trasmessi sulle emittenti radiofoniche e televisive nazionali private, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica, si conformano ai seguenti criteri:

a) la presenza di candidati è ammessa solo in quanto risponda all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione su fatti od eventi di interesse giornalistico legati all'attualità della cronaca;

b) quando vengono trattate, senza la partecipazione diretta dei candidati, questioni relative alla competizione elettorale, le posizioni dei diversi soggetti politici impegnati nella competizione vanno rappresentate in modo corretto ed obiettivo, anche con riferimento alle pari opportunità tra i due sessi, evitando sproporzioni nelle cronache e nelle riprese delle persone indicate alla lettera *a)*. Resta salva per l'emittente la libertà di commento e di critica che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone;

c) fatti salvi i criteri di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*, nei programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche, dovrà essere complessivamente garantita, nel corso della campagna elettorale, la presenza equilibrata di tutti i candidati che partecipano alle elezioni, assicurando sempre e comunque un equilibrato contraddittorio.

2. Fermo il disposto del precedente comma 1, nel periodo ivi previsto, la presenza dei candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e dei consigli regionali e degli enti locali delle regioni interessate, è vietata in tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti.

3. Nel periodo di cui al precedente comma 1, in qualunque trasmissione radiotelevisiva, diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto. Direttori dei programmi, registi, conduttori ed ospiti devono attenersi ad un comportamento tale da non influenzare, anche in modo surrettizio ed allusivo, le libere scelte degli elettori.

Capo II

DISCIPLINA DELLE TRASMISSIONI DELLE EMITTENTI LOCALI IN CAMPAGNA ELETTORALE

Art. 9.

Programmi di comunicazione politica trasmessi sulle emittenti locali

1. I programmi di comunicazione politica, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che le emittenti televisive e radiofoniche locali che diffondano il proprio segnale nelle regioni Veneto e Puglia, intendono trasmettere devono consentire una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione.

2. La parità di condizioni di cui al comma 1 deve essere riferita ai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, punto I), lettera *a)* e punto II.

3. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 24 e dalle emittenti radiofoniche locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 5 e le ore 1 del giorno successivo. I calendari delle predette trasmissioni sono tempestivamente comunicati, anche a mezzo telefax, al competente Comitato regionale per le comunicazioni, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

4. Ai programmi di comunicazione politica sui temi della consultazione elettorale di cui all'art. 1, comma 1, del presente provvedimento, non possono prendere parte persone che risultino candidate in altre competizioni elettorali in corso e a tali competizioni non è comunque consentito, nel corso dei programmi medesimi, alcun riferimento.

Art. 10.

Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali di cui all'art. 9, comma 1, possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

2. Per la trasmissione dei messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto all'art. 3, comma 1, lettera *b)*; i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di sei contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18 - 19,59; seconda fascia 12 - 14,59; terza fascia 21 - 23,59; quarta fascia 7 - 8,59; quinta fascia 15 - 17,59; sesta fascia 9 - 11,59;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) nessun soggetto politico può diffondere più di un messaggio in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

f) ogni messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura «messaggio elettorale gratuito» con l'indicazione del soggetto politico committente.

Art. 11.

Comunicazioni delle emittenti locali e dei soggetti politici relative ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le emittenti radiofoniche e televisive locali di cui all'art. 9, comma 1, che trasmettono messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:

a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente locale informa i soggetti politici che presso la sua sede, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche sul sito web dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/1/EN resi disponibili nel sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it;

b) inviano, anche a mezzo telefax, al competente, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il documento di cui alla lettera *a)*, nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione apportata successivamente al documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/2/EN resi disponibili nel predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. A decorrere dal sesto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e fino al giorno di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere i suddetti messaggi autogestiti comunicano, anche a mezzo telefax, alle emittenti e ai competenti Comitati regionali per le comunicazioni, che ne informano l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi. A tale fine, possono anche essere utilizzati i modelli MAG/3/EN resi disponibili nel predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 12.

Numero complessivo dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni approva la proposta del competente Comitato regionale per le comunicazioni, ai fini della fissazione del numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti da ripartire tra i soggetti politici richiedenti in ciascuna regione, in relazione alle risorse disponibili previste dal decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per l'anno 2005.

Art. 13.

Sorteggi e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggi unici nella sede del Comitato regionale per le comunicazioni nella cui area di competenza ha sede o domicilio eletto l'emittente che trasmetterà i messaggi, alla presenza di un funzionario dello stesso.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata, sempre alla presenza di un funzionario del Comitato, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

Art. 14.

Messaggi politici autogestiti a pagamento

1. Nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali di cui all'art. 9, comma 1, possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera *d)*, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004.

2. Per l'accesso agli spazi relativi ai messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali devono assicurare condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti politici.

3. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali, fino a tutto il penultimo giorno antecedente la consultazione elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere i messaggi politici di cui al comma 1 sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi mediante un avviso da trasmettere, almeno una volta al giorno nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi.

4. Nell'avviso di cui al comma 3 le emittenti radiofoniche e televisive locali informano i soggetti politici che presso la propria sede, della quale viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e di fax, è depositato un documento, consultabile su richiesta da chiunque ne abbia interesse, concernente:

a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con l'indicazione del termine ultimo entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

b) le modalità di prenotazione degli spazi;

c) le tariffe per l'accesso a tali spazi quali autonomamente determinate da ogni singola emittente radiofonica e televisiva locale;

d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi.

5. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale deve tenere conto delle prenotazioni degli spazi da parte dei soggetti politici in base alla loro progressione temporale.

6. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi di cui al comma 1 devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati.

7. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale è tenuta a praticare, per i messaggi di cui al comma 1, una tariffa massima non superiore al 70% del listino di pubblicità tabellare. I soggetti politici interessati possono richiedere di verificare in modo documentale i listini tabellari in relazione ai quali sono state determinate le condizioni praticate per l'accesso agli spazi per i messaggi di cui al comma 1.

8. Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi di cui al comma 1 differenziati per diverse aree territoriali dovranno essere indicate anche le tariffe praticate per ogni area territoriale.

9. La prima messa in onda dell'avviso di cui ai commi 3 e 4 costituisce condizione essenziale per la diffusione dei messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale.

10. Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al comma 1 devono essere preceduti e seguiti da un annuncio in audio del seguente contenuto: «Messaggio elettorale a pagamento», con l'indicazione del soggetto politico committente.

11. Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma 1 devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente dicitura: «Messaggio elettorale a pagamento», con l'indicazione del soggetto politico committente.

12. Le emittenti radiofoniche e televisive locali non possono stipulare contratti per la cessione di spazi relativi ai messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale in favore di singoli candidati per importi superiori al 75% di quelli previsti dalla normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato.

Art. 15.

Trasmissioni in contemporanea

1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che effettuano trasmissioni in contemporanea con una copertura complessiva coincidente con quella legislativamente prevista per un'emittente nazionale sono disciplinate dal codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e al presente Capo II esclusivamente per le ore di trasmissione non in contemporanea.

Art. 16.

Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti locali

1. A decorrere dalla data di convocazione dei comizi elettorali fino alla chiusura delle operazioni di voto, nei programmi di informazione, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, le emittenti radiofoniche e televisive locali di cui all'art. 9, comma 1, devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, l'imparzialità e l'equità.

2. Resta comunque salva per l'emittente la libertà di commento e di critica, che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone. Le emittenti locali a carattere comunitario di cui all'art. 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, della deliberazione 1° dicembre 1998, n. 78 della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni possono esprimere i principi di cui sono portatrici, tra quelli indicati da dette norme.

3. Nei periodi di cui al comma 1, in qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto.

Capo III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 17.

Circuiti di emittenti radiotelevisive locali

1. Ai fini del presente provvedimento, le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali comunque denominati sono considerate come trasmissioni in ambito nazionale; il consorzio costituito per la gestione del circuito o, in difetto, le singole emittenti che fanno parte del circuito, sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste per le emittenti nazionali dal Capo I del presente titolo, che si applicano altresì alle emittenti autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell'art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

2. Ai fini del presente provvedimento, il circuito nazionale si determina con riferimento all'art. 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali dal Capo II del presente titolo.

4. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in contemporanea.

Art. 18.

Imprese radiofoniche di partiti politici

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 6 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni di cui ai Capi I, II e III del presente titolo non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora che risultino essere organo ufficiale di un partito politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.

2. I partiti sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare l'impresa di radiodiffusione come organo ufficiale del partito.

Art. 19.

Conservazione delle registrazioni

1. Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi sino al giorno della votazione per i tre mesi successivi a tale data e, comunque, a conservare, sino alla conclusione del procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o recate dal presente provvedimento.

TITOLO III

STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

Art. 20.

Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, gli editori di quotidiani e periodici che intendano diffondere a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo giorno prima delle elezioni nelle forme ammesse dall'art. 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione, desumibile dagli adempimenti di deposito delle copie d'obbligo e non di quella di copertina. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare sulla stessa nel termine predetto il comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.

2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione, sia per modalità grafiche, e deve precisare le condizioni generali dell'accesso, nonché l'indirizzo ed il numero di telefono della redazione della testata presso cui è depositato un documento analitico, consultabile su richiesta, concernente:

a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

b) le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonché le eventuali condizioni di gratuità;

c) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.

3. Devono essere riconosciute ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi politici elettorali le condizioni di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.

4. Ogni editore è tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l'accesso agli spazi in questione, nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.

5. Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tali intendendosi ai fini del presente atto le testate con diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali, nonché, ove diverse, le altre modalità di cui al comma 2.

6. La pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici elettorali nel periodo considerato dallo stesso comma 1. In caso di mancato rispetto del termine a tale fine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi può avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.

Art. 21.

Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. I messaggi politici elettorali di cui all'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, devono essere riconoscibili, anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo modalità uniformi per ciascuna testata, e devono recare la dicitura «messaggio elettorale» con l'indicazione del soggetto politico committente.

2. Sono vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle elencate al comma 2 dell'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 22.

Organi ufficiali di stampa dei partiti

1. Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull'accesso in condizioni di parità ai relativi spazi non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati.

2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale ai sensi dell'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.

3. I partiti, i movimenti politici, le coalizioni e le liste sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, nonché le stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati.

TITOLO IV

SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI

Art. 23.

Divieto di sondaggi politici ed elettorali

1. Nei quindici giorni precedenti la data della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi demoscopici sull'esito delle

elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. È vietata, altresì, la pubblicazione e la trasmissione dei risultati di quesiti rivolti in modo sistematico a determinate categorie di soggetti perché esprimano con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma le proprie preferenze di voto o i propri orientamenti politici.

2. Nel periodo che precede quello di cui al comma 1 la diffusione o pubblicazione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi politici deve essere obbligatoriamente corredata da una «nota informativa» che ne costituisce parte integrante e contiene le seguenti indicazioni, di cui è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;

b) il committente e l'acquirente del sondaggio;

c) i criteri seguiti per la formazione del campione, specificando se si tratta di «sondaggio rappresentativo» o di «sondaggio non rappresentativo»;

d) il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;

e) il numero delle persone interpellate e l'universo di riferimento;

f) il testo integrale delle domande rivolte o, nel caso di pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti ai quali si fa riferimento;

g) la percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

h) la data in cui è stato realizzato il sondaggio.

3. I sondaggi di cui al comma 2, inoltre, possono essere diffusi soltanto se contestualmente resi disponibili dal committente nella loro integralità e corredati della «nota informativa» di cui al medesimo comma 2 sull'apposito sito web istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri www.sondaggipoliticoelettorali.it, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

4. In caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi a mezzo stampa, la «nota informativa» di cui al comma 2 è sempre evidenziata con apposito riquadro.

5. In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione televisiva, la «nota informativa» di cui al comma 2 viene preliminarmente letta dal conduttore e appare in apposito sottotitolo a scorrimento.

6. In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la «nota informativa» di cui al comma 2 viene letta ai radioascoltatori.

TITOLO V

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 24.

Compiti dei Comitati regionali per le comunicazioni

1. I Comitati regionali per le comunicazioni assolvono, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, oltre a quelli previsti agli articoli 11, 12 e 13, i seguenti compiti:

a) di vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della legislazione vigente, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e del presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonché delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;

b) di accertamento delle eventuali violazioni, trasmettendo i relativi atti e gli eventuali supporti e formulando le conseguenti proposte all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per i provvedimenti di sua competenza.

Art. 25.

Procedimenti sanzionatori

1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o dettate con il presente atto, sono perseguite d'ufficio dall'Autorità, al fine dell'adozione dei provvedimenti previsti dagli articoli 10 e 11-*quinquies* della medesima legge. Ciascun soggetto politico interessato può comunque denunciare tali violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto.

2. Il Consiglio nazionale degli utenti istituito presso l'Autorità può denunciare comportamenti in violazione delle disposizioni di cui al Capo II della legge 22 febbraio 2000, n. 28, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e delle relative disposizioni attuative di cui al presente atto.

3. La denuncia delle violazioni deve essere inviata, anche a mezzo telefax, all'Autorità, all'emittente privata o all'editore presso cui è avvenuta la violazione, al competente Comitato regionale per le comunicazioni, al gruppo della Guardia di finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore. Il predetto gruppo della Guardia di finanza provvede al ritiro delle registrazioni interessate dalla comunicazione dell'Autorità o dalla denuncia entro le successive dodici ore.

4. La denuncia indirizzata all'Autorità è procedibile solo se sottoscritta in maniera leggibile e accompagnata dalla documentazione comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dal precedente comma.

5. La denuncia contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione dell'emittente e della trasmissione, ovvero dell'editore e del giornale o periodico, cui sono riferibili le presunte violazioni segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della trasmissione, ovvero di data ed edizione, nonché di una motivata argomentazione.

6. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvede direttamente alle istruttorie sommarie di cui al comma 1 riguardanti emittenti radiotelevisive nazionali ed editori di giornali e periodici, mediante le proprie strutture, che si avvalgono, a tale fine, del nucleo della Guardia di finanza istituito presso l'Autorità stessa.

7. I procedimenti riguardanti le emittenti radiofoniche e televisive locali di cui all'art. 9, comma 1, sono istruiti sommariamente dai competenti Comitati regionali per le comunicazioni, che formulano le relative proposte all'Autorità secondo quanto previsto al comma 9.

8. Il gruppo della Guardia di finanza competente per territorio, ricevuta la denuncia della violazione, da parte di emittenti radiotelevisive locali, delle disposizioni di cui al comma 1, provvede entro le dodici ore successive all'acquisizione delle registrazioni e alla trasmissione delle stesse agli uffici del competente Comitato di cui al comma 7, dandone immediato avviso, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

9. Il Comitato di cui al comma 7 procede ad una istruttoria sommaria, se del caso contesta i fatti, anche a mezzo telefax, sente gli interessati ed acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in via compositiva, agli obblighi di legge lo stesso Comitato trasmette atti e supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale di accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il competente gruppo della Guardia di Finanza, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che provvede, in deroga ai termini e alle modalità procedimentali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o alla denuncia, decorrenti dal deposito presso gli uffici del Dipartimento garanzie e contenzioso dell'Autorità medesima.

10. In ogni caso, il Comitato di cui al comma 7 segnala tempestivamente all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le attività svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa.

11. Gli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni collaborano, a richiesta, con i Comitati regionali per le comunicazioni.

12. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni verifica il rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e a norma dell'art. 11-*quinquies*, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313.

13. Le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'art. 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato dall'art. 1, comma 23, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650, per le violazioni delle disposizioni della legge medesima, non abrogate dall'art. 13 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero delle relative disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o delle relative disposizioni di attuazione dettate con il presente provvedimento, non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni, qualora ne venga accertata la responsabilità.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è reso disponibile nel sito web della stessa Autorità: www.agcom.it

Roma, 14 dicembre 2004

Il Presidente: CHELI

Il commissario relatore: SANGIORGI

04A12550

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

PROVVEDIMENTO 14 dicembre 2004.

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative alla campagna elettorale per le elezioni suppletive del Senato della Repubblica nei collegi uninominali n. 8 della regione Veneto e n. 2 della regione Puglia.

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata «Commissione»

a) tenuto conto che con Decreto del Presidente della Repubblica in data 19 novembre 2004, sono stati

convocati per il 23 gennaio 2005 i comizi elettorali per l'elezione suppletiva di senatori nei collegi uninominali n. 8 della Regione Veneto e n. 2 della Regione Puglia;

b) visto il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1993, n. 533;

c) vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la programmazione politica;

d) ritenuto di dover assicurare, anche mediante la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, adeguata conoscibilità al presente provvedimento, che in parte riguarda soggetti esterni al Parlamento ed estranei alla RAI;

e) consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Dispone

nei confronti della RAI radiotelevisione italiana società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

Art. 1.

Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si riferiscono alle elezioni suppletive del Senato della Repubblica indette nei collegi uninominali n. 8 della Regione Veneto e n. 2 della Regione Puglia per il 23 gennaio 2005 e si applicano alla programmazione radiotelevisiva destinata ad essere irradiata nel territorio delle Regioni Veneto e Puglia. Esse hanno effetto dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* e cessano di avere efficacia il giorno successivo allo svolgimento della consultazione elettorale.

2. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle campagne delle elezioni di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali amministrative, regionali o referendarie, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.

Art. 2.

Tipologia della programmazione della RAI durante la campagna elettorale nelle regioni Veneto e Puglia

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la programmazione radiotelevisiva irradiata nelle regioni interessate ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto tra le differenti posizioni politiche e tra candidati in competizione. Essa si realizza mediante le tribune di cui all'art. 6 e le eventuali trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente programmate dalle reti regionali RAI del Veneto e della Puglia di cui all'art. 4;

b) i messaggi politici autogestiti di cui all'art. 4, commi 3 e 10, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono caratterizzati dall'assenza del contraddittorio. Essi sono trasmessi esclusivamente nei contenitori di cui all'art. 5;

c) l'informazione è assicurata mediante i notiziari ed i relativi approfondimenti, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrati ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

d) in tutte le altre tipologie di trasmissione irradiate nelle Regioni interessate non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo e del Parlamento ovvero della Giunta e del Consiglio Regionale della Regione stessa, e non possono essere trattati temi di rilevanza politica ed elettorale.

2. L'eventuale assenza delle tribune dalla programmazione radiotelevisiva, da qualsiasi motivo determinata, non esclude per la RAI l'obbligo di realizzare comunque trasmissioni di comunicazione politica, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, comma 4, e 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 3.

Responsabilità delle trasmissioni

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, la responsabilità delle trasmissioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, deve essere ricondotta a quelle di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, quando in esse siano presenti candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo e del Parlamento ovvero della Giunta e del Consiglio Regionale delle regioni Veneto e Puglia e degli enti locali il cui territorio ricade in quello dei collegi elettorali interessati.

2. La riconduzione di singole trasmissioni sotto la responsabilità di un direttore di testata non è da sola condizione sufficiente ad attribuire loro la natura di trasmissioni rientranti nella categoria di cui all'art. 2, comma 1, lettera *d)*.

3. La riconduzione sotto la responsabilità di un direttore di testata di singole trasmissioni che abitualmente non sono soggette a tale responsabilità deve essere comunicata, assieme alle ragioni di tale scelta, alla Commissione, che entro quarantotto ore dalla comunicazione può non approvarla. Trascorso tale termine la proposta di riconduzione si intende approvata.

Art. 4.

Trasmissioni di comunicazione politica autonomamente disposte dalla RAI

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la RAI può programmare nelle Regioni interessate trasmissioni di comunicazione politica.

2. Nelle trasmissioni di cui al comma 1, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente provvedimento e quella del termine di presentazione delle candidature, gli spazi di comunicazione politica sono garantiti:

a) nei confronti delle forze politiche che costituiscono un gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;

b) nei confronti delle forze politiche che abbiano eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti italiani nel Parlamento europeo;

c) il gruppo Misto della Camera dei deputati ed il gruppo Misto del Senato della Repubblica. I rispettivi Presidenti individuano, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche, diverse da quelle di cui ai punti *a)* e *b)*, che di volta in volta rappresenteranno ciascun gruppo.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2, il tempo disponibile è ripartito per l'ottanta per cento per i soggetti di cui alla lettera *a)*, in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi parlamentari, per il dieci per cento ai soggetti di cui alla lettera *b)* e per il dieci per cento ai soggetti di cui alla lettera *c)*, in modo paritario.

4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, gli spazi di comunicazione politica sono garantiti nei confronti dei candidati ed il tempo disponibile è ripartito tra di essi in modo paritario.

5. In rapporto al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili il principio di pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di esse abbia analoghe possibilità di ascolto. È altresì possibile realizzare trasmissioni anche mediante partecipazione di giornalisti che rivolgano domande ai partecipanti.

6. In ogni caso la ripartizione di spazi di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo settimanale di programmazione.

7. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art. 5.

Messaggi autogestiti

1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti di cui all'art. 4, commi 3 e 10, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e all'art. 2, comma 1, del presente provvedimento, ha luogo in rete regionale in appositi contenitori.

2. I messaggi di cui al comma 1 possono essere richiesti dai medesimi soggetti di cui all'art. 4 del presente provvedimento.

3. Entro il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, la RAI comunica alla Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire più di una fascia oraria. Le indicazioni di cui all'art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono riferite all'insieme della programmazione regionale. La comunicazione della RAI è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'art. 11 del presente provvedimento.

4. I soggetti politici di cui al comma 2, beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta la quale:

a) è presentata alla sede regionale della RAI competente entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti, entro i limiti di legge;

c) specifica se ed in quale misura il richiedente intende avvalersi gratuitamente delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI.

5. La RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori. Per giustificati motivi i termini indicati nel presente articolo possono essere modificati o derogati dalla Commissione. Il soggetto avente diritto che, per fatto non dipendente dalla RAI, non fruisce dello spazio ad esso assegnato non può recuperare tale spazio nei contenitori trasmessi successivamente. La mancata fruizione di tali spazi non pregiudica la facoltà degli altri soggetti aventi diritto di beneficiare degli spazi a loro assegnati, anche nel medesimo contenitore, ma non comporta l'aumento del tempo a loro originariamente assegnato.

6. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 6.

Tribune elettorali

1. In riferimento alle elezioni suppletive del 27 ottobre 2002, la RAI organizza e trasmette nelle Regioni Veneto e Puglia tribune politiche-elettorali, televisive e radiofoniche, privilegiando la formula del confronto o quella della conferenza stampa.

2. Alle tribune di cui al presente articolo, trasmesse successivamente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, partecipano unicamente i candidati.

3. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'art. 4, commi 4, 5, 6 e 7.

4. Le tribune sono registrate e trasmesse dalla sede regionale della RAI.

5. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni, ove necessaria, ha luogo mediante sorteggio, per il quale la RAI può proporre alla trasmissione criteri di ponderazione.

6. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, tenendo conto della specificità del mezzo, deve tuttavia conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L'orario delle trasmissioni è determinato in modo da garantire in linea di principio la medesima percentuale di ascolto delle corrispondenti televisive.

7. Tutte le tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle ventiquattrore precedenti la messa in onda, ed avviene contestualmente a tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione di dichiarare che si tratta di una registrazione.

8. L'eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto di partecipare alle tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia.

9. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento è possibile con il consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alla direzione delle Tribune e servizi parlamentari, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni di cui all'art. 10.

10. Le trasmissioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui agli articoli 4 e 5, sono sospese nei giorni 22 e 23 gennaio 2005.

Art. 7.

Informazione

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento i notiziari ed i relativi programmi di approfondimento si conformano con particolare rigore ai criteri dell'imparzialità, dell'indipendenza e della obiettività, di tutela del pluralismo, e dell'apertura alle diverse forze politiche.

2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma uno specifico orientamento ai conduttori o alla testata, che la presenza di candidati sia limitata all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione, e che nei notiziari propriamente detti non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *d)*.

3. Nei programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche, i candidati alle elezioni suppletive potranno partecipare unicamente in equilibrato contraddittorio con i loro diretti competitori.

Art. 8.

Programmi dell'accesso e Tribune tematiche regionali

1. La programmazione dell'accesso regionale nelle Regioni interessate alle elezioni suppletive è soggetta per il periodo di vigenza del presente provvedimento, alla disciplina di cui all'art. 2, comma 1, lettera *d)*.

2. Le tribune tematiche regionali delle Regioni interessate alle elezioni suppletive sono sospese nel periodo compreso tra il secondo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, ed il giorno successivo alla data delle relative elezioni.

Art. 9.

Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle candidature

1. A far luogo almeno dal quinto giorno dall'approvazione del presente provvedimento, la RAI predispone e trasmette nelle regioni interessate alle elezioni suppletive una scheda televisiva ed una radiofonica che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione e la sottoscrizione delle candidature. Nei trenta giorni precedenti di voto la RAI predispone e trasmette altresì una scheda televisiva ed una radiofonica che illustrano le principali caratteristiche della consultazione, con particolare riferimento al sistema elettorale e alle modalità di espressione del voto.

2. Le schede o i programmi di cui al presente articolo saranno trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari o tribune.

Art. 10.

Comunicazioni e consultazione alla Commissione

1. I calendari delle tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, sono preventivamente trasmessi alla Commissione.

2. Il Presidente della Commissione, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'interpretazione e l'attuazione del presente provvedimento, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1, ed ogni altra questione controversa.

Art. 11.

Responsabilità del Consiglio di amministrazione e del Direttore generale della RAI

1. Il Consiglio di amministrazione ed il Direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente provvedimento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

Art. 12.

Pubblicità del provvedimento

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2004

Il presidente: PETRUCCIOLI

04A12549

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

ACCORDO 16 dicembre 2004.

Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra i Ministri della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, recante i criteri e le modalità per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell'odierna seduta del 16 dicembre 2004:

Visto l'art. 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, che demanda ad un decreto interministeriale la individuazione di criteri e modalità per riconoscere come equivalenti ai diplomi universitari i titoli conseguiti anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali;

Tenuto conto che, in ragione del mutato quadro costituzionale, in luogo del decreto, si è convenuto di dar seguito alla previsione normativa, facendo ricorso ad un accordo, che il Ministero della salute, previo concerto col Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ha trasmesso il 16 giugno 2003;

Considerato che il testo proposto dalle amministrazioni centrali con la citata nota del 16 giugno 2003 è stato approfondito una prima volta nella riunione tecnica del 26 giugno 2003, nel corso della quale le regioni, nell'esprimere l'intendimento di apportarvi modifiche, si sono riservate un approfondimento;

Considerato che nell'incontro tecnico del 10 maggio 2004:

i rappresentanti dei Ministeri interessati hanno istruito e accolto le proposte emendative delle Regioni, anticipate con nota del 12 marzo 2004;

nella stessa sede tecnica, il rappresentante della regione Campania ha presentato alcune proposte di modifica al testo, in ordine alle quali i rappresentanti delle altre regioni hanno rinviato ad una sede interregionale le relative valutazioni;

Vista la nota del 16 novembre 2004, con la quale la regione Veneto, a nome del Coordinamento interregionale sanità, ha comunicato l'avviso tecnico favorevole sul testo del presente accordo da parte di tutte le regioni, ivi compresa la regione Campania;

Acquisito nel corso dell'odierna seduta l'assenso dei rappresentanti dei Ministeri della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sul testo del presente accordo;

Sancisce accordo

tra i Ministri della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nei seguenti termini:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente accordo stabilisce — con riferimento alla iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, allo stato giuridico dei dipendenti degli altri comparti del settore pubblico e privato e alla qualità e durata dei corsi e, se del caso, al possesso di una pluriennale esperienza professionale — i criteri e le modalità per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dei titoli conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali relativi ai diplomi universitari stessi.

2. Il riconoscimento dell'equivalenza di cui al comma 1 è attribuito ai soli fini dell'esercizio professionale, sia subordinato che autonomo.

3. Possono essere presi in considerazione, ai fini dell'equivalenza, i titoli conseguiti entro la data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42, fermo restando quanto disciplinato dai decreti ministeriali di equipollenza emanati ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 42 del 1999.

Art. 2.

Criteri di valutazione

1. Il titolo, oggetto della richiesta di equivalenza ad un diploma universitario, è valutato, in ogni caso, sulla base dei seguenti parametri:

a) durata del corso di formazione regolarmente autorizzato dagli enti preposti allo scopo;

b) esperienza lavorativa.

2. Ad ogni parametro, in relazione al suo valore, viene attribuito un punteggio, ricavato dalle tabelle contenute nell'allegato *A* al presente accordo, secondo le indicazioni di cui ai successivi commi.

3. Nella durata del corso di formazione si computano sia le ore di formazione teorica, che le ore di formazione pratica. Se non è raggiunto il limite minimo di durata di 750 ore complessive annue, il punteggio attribuito a questo parametro è ridotto, calcolandolo in proporzione al numero di ore di formazione effettivamente svolte per singolo anno.

4. L'esperienza lavorativa, per essere oggetto di valutazione, deve essere riferibile ad una attività coerente o comunque assimilabile a quella prevista per la figura professionale per la quale si chiede l'equivalenza. Tale attività deve essere stata svolta per un periodo di almeno un anno, anche non continuativo, negli ultimi cinque anni antecedenti alla data di stipula del presente accordo e deve essere attestata con una dichiarazione del datore di lavoro, dalla quale risultino le date, la durata, le attività e le eventuali qualifiche ricoperte. La predetta dichiarazione può essere integrata o sostituita da una dichiarazione dell'interessato con allegata copia del libretto di lavoro, dalla quale risultino le date, la durata, le attività e le eventuali qualifiche ricoperte. Nel caso di attività lavorativa non subordinata, la dichiarazione di cui alla precedente alinea, è sostituita da autocertificazione integrata dalla seguente documentazione:

1. certificazione del possesso di partita I.V.A riferita agli anni di attività dichiarata;

2. dichiarazione dei redditi riferita a tutti gli anni di esperienza dichiarata;

3. eventuale copia dei contratti di collaborazione.

Art. 3.

Attribuzione punteggio

1. La valutazione del titolo viene effettuata sommando i punteggi risultanti dall'applicazione dei parametri di cui all'allegato *A*. Qualora la somma dei punti conseguiti sia di almeno 12, il titolo è riconosciuto equivalente. Qualora la somma dei punti non raggiunga il limite minimo di 6 punti, il titolo non può essere dichiarato equivalente. Qualora il punteggio sia inferiore a 12 punti, ma superiore a 6, si rimanda alla effettuazione di un percorso di compensazione formativa stabilito in base a criteri individuati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 4.

1. Il riconoscimento dell'equivalenza non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto automatico sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati al momento del riconoscimento.

2. Le regioni e le province autonome stabiliscono i termini e le modalità delle domande, effettuano l'istruttoria e trasmettono al Ministero della salute la documentazione relativa ai titoli ritenuti equivalenti.

3. Il Ministero della salute, preso atto della positiva istruttoria di cui al precedente comma, rilascia al singolo interessato il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, valido su tutto il territorio nazionale ai soli fini dell'esercizio professionale.

Art. 5.

Con il presente accordo non si dà luogo a nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Roma, 16 dicembre 2004

Il presidente: LA LOGGIA

Il segretario: CARPINO

ALLEGATO *A*

Tabelle dei punteggi assegnati ai parametri utilizzati per l'equivalenza dei titoli pregressi

Punti	Durata della formazione
10	3 anni ovvero almeno 2250 ore
8	2 anni ovvero almeno 1500 ore
6	1 anno ovvero almeno 750 ore

Punti	Esperienza lavorativa
10	20 anni o più
0,5	Per ogni anno di esperienza al di sotto dei venti anni

04A12691

ACCORDO 16 dicembre 2004.

Accordo tra il Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell'articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell'odierna seduta del 16 dicembre 2004:

Visti gli articoli 2, comma 2, lettera *b)* e 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto l'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che al comma 1, a tutela della salute dei non fumatori, dispone il divieto di fumare nei locali chiusi, ad eccezione di quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico e di quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati, al fine di garantire i livelli essenziali del diritto alla salute;

Visto il citato art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che al comma 7 demanda ad un accordo da sancirsi in questa Conferenza, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, la individuazione delle procedure per l'accertamento delle infrazioni, della relativa modulistica per il rilievo delle sanzioni, nonché l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali, dei soggetti competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni accertate ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e dei soggetti deputati ad irrogare le relative sanzioni;

Visto lo schema di accordo predisposto dal Ministero della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, ai sensi del citato art. 51, comma 7, della legge n. 3 del 2003, nel testo trasmesso con nota del 15 novembre 2004;

Considerato che nell'incontro tecnico del 29 novembre 2004, tra amministrazioni centrali interessate e regioni e province autonome sono state concordate alcune proposte di modifica al testo della proposta, in ordine ad alcune delle quali si sono riservate tuttavia una verifica;

Considerato che il Ministero della salute con nota del 13 dicembre 2004 ha trasmesso una nuova stesura del testo, nella quale sono state recepite le proposte delle regioni e le osservazioni formulate, sulla scorta delle proposte regionali, dai Ministeri dell'interno e della giustizia;

Vista la nota del 14 dicembre 2004, con la quale il Ministero dell'interno ha richiesto ulteriori emendamenti ai punti 2.5, 3 e 4, di carattere meramente esplicativo, condivise dalle altre amministrazioni centrali, recepite in una nuova stesura dal Ministero della salute e trasmessa con nota del 15 dicembre 2004;

Vista la nota del 15 dicembre 2004, con la quale detta stesura è stata inoltrata alle regioni e alle province autonome;

Acquisito l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome, nel corso dell'odierna seduta, sul testo del presente accordo;

Sancisce accordo

tra i Ministri della salute, dell'interno e della giustizia e le regioni e le province autonome, nei seguenti termini:

1. *Premessa.*

Il fumo di tabacco è la più importante causa di morte prematura nei Paesi sviluppati e rappresenta, pertanto, uno dei più gravi problemi di sanità pubblica a livello mondiale.

La promozione di stili di vita salutari e la prevenzione dei gravi danni alla salute derivanti dall'esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco, pertanto, costituiscono obiettivi prioritari delle politiche sanitarie anche del nostro Paese e la nuova normativa — che estende l'ambito di applicazione del divieto di fumare anche ai luoghi di lavoro ed agli esercizi di ristorazione, in coerenza con i più aggiornati orientamenti internazionali in materia di tutela della salute pubblica contro il tabagismo, riferibili ad esempio alla Convenzione quadro per il controllo del tabacco approvata dall'Organizzazione mondiale della sanità - OMS nel maggio 2003 — si inserisce in questa visione strategica che, per essere efficace ai fini della protezione della salute dei non fumatori, necessita di interventi che ne favoriscano la piena applicazione.

Obiettivi.

Lo Stato e le regioni e le province autonome, pertanto, concordano che:

a) è indispensabile perseguire l'obiettivo di rendere gli ambienti lavorativi più salubri e che — oltre all'acquisizione da parte dei lavoratori di una maggiore consapevolezza dei danni derivanti dall'esposizione al fumo passivo — è necessario garantire il rispetto delle norme di divieto, sanzionando le eventuali infrazioni;

b) al fine di garantire un'uniforme ed efficace applicazione delle disposizioni in materia di divieto di fumo nei locali chiusi e di non vanificare il potere deter-

rente delle sanzioni, è necessario definire in modo condiviso le procedure di massima per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni stesse e le modalità di adempimento degli obblighi posti a carico del responsabile della struttura, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 51, comma 7, della legge n. 3 del 2003.

2. Procedure concordate per l'accertamento delle infrazioni, la relativa modulistica per il rilievo delle sanzioni, nonché l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali, di quelli competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni accertate e di quelli deputati a irrogare le relative sanzioni.

2.1. Nei locali chiusi nei quali si applica il divieto di fumo, di cui all'art. 51 della legge n. 3 del 2003, sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto stesso, della norma che lo impone, delle sanzioni applicabili, del soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e dell'autorità cui compete accertare e contestare le infrazioni.

2.2. I dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio di locali di pubbliche amministrazioni, aziende e agenzie pubbliche o di privati esercenti servizi pubblici, ovvero i responsabili di strutture private, fanno predisporre ed apporre i cartelli di divieto completi delle suddette indicazioni nei locali in cui vige il divieto, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003, in attuazione dell'art. 51, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 7 della legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di tutela della salute dei non fumatori.

2.3. I dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio di pubbliche amministrazioni, di aziende e agenzie pubbliche individuano, altresì, con atto formale i soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto accertare e contestare le infrazioni. Ove non abbiano proceduto a nomina specifica, spetta ai dirigenti medesimi l'attività di vigilanza ed accertamento e contestazione.

2.4. Nei locali privati, ove si svolge comunque un servizio per conto dell'amministrazione pubblica i soggetti preposti a vigilare sul rispetto del divieto, ad accertare e contestare la violazione sono individuati in coloro cui spetta per legge, regolamento o disposizioni d'autorità assicurare l'ordine all'interno dei locali.

2.5. Nelle strutture pubbliche e private soggette al divieto di fumare — fatto salvo quanto previsto dai successivi punti 3 e 4 — i soggetti incaricati della vigilanza e dell'accertamento e contestazione delle infrazioni, come pure il personale dei Corpi di polizia amministrativa locale, conformemente alle disposizioni vigenti, nonché le guardie giurate espressamente adibite a tale servizio, su richiesta dei responsabili o di chiunque intenda far accertare infrazioni al divieto svolgono le seguenti attività:

a) vigilare sull'osservanza dell'applicazione del divieto;

b) accertare le infrazioni, contestando immediatamente al trasgressore la violazione;

c) redigere in triplice copia il verbale di contestazione, il quale deve contenere, oltre agli estremi del trasgressore, della violazione compiuta e delle modalità con le quali può farsi luogo a pagamento in misura ridotta, l'indicazione dell'autorità cui far pervenire scritti difensivi;

d) notificare il verbale ovvero, quando non sia possibile provvedervi immediatamente, assicurare la notifica del verbale a mezzo posta (entro 90 giorni dall'accertamento), secondo la procedura di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.

3. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria svolgono le attività di cui al punto 2.5 e 4 di propria iniziativa, ovvero nell'ambito dei servizi di cui sono incaricati, secondo quanto previsto dall'art. 13, quarto comma della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Nei locali privati, i soggetti cui spetta la vigilanza sul rispetto del divieto si identificano nei conduttori dei locali stessi o nei collaboratori da essi formalmente delegati, i quali richiamano i trasgressori all'osservanza del divieto e curano che le infrazioni siano immediatamente segnalate ai soggetti pubblici incaricati a norma dei punti 2.5 e 3.

5. Nei luoghi di lavoro pubblici e privati, si raccomanda ai datori di lavoro, come definiti nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni, di fornire anche una adeguata informazione ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute derivanti dal fumo attivo e passivo, sulle misure di prevenzione del fumo adottate nel luogo di lavoro, sulle procedure previste dalla normativa vigente per la violazione del divieto di fumare e sulle modalità efficaci per smettere di fumare, avvalendosi dei servizi competenti in materia.

6. Le misure sanzionatorie applicabili alla mancata ottemperanza dell'obbligo di curare l'osservanza del divieto e alle infrazioni al divieto di fumare — per tutte le tipologie di locali ed ambienti, ivi compresi tutti i mezzi di trasporto pubblici — sono quelle previste dall'art. 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, come modificato dall'art. 52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

7. L'art. 16 della legge n. 689 del 1981, e successive modificazioni, ammette il pagamento della sanzione pecuniaria prevista in misura ridotta, pari ad 1/3 del massimo o al doppio del minimo della sanzione, se più favorevole, oltre alle spese del procedimento, nel caso in cui il versamento sia effettuato entro sessanta giorni dalla contestazione immediata ovvero, se questa non vi è stata, dalla data di notifica della violazione.

8. Trascorso il termine di cui all'art. 16 della legge n. 689 del 1981, e successive modificazioni, senza che sia avvenuto il pagamento, l'operatore che ha accertato la violazione — o il responsabile dell'organo dal quale questi dipende — presenta rapporto all'autorità competente con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, ai sensi dell'art. 17 della stessa legge n. 689 del 1981.

9. Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981, e successive modificazioni, entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione, gli interessati possono ricorrere con scritti difensivi e documenti all'autorità competente a ricevere il rapporto, eventualmente chiedendo anche di essere sentiti. L'autorità competente, sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione, integrata dalle spese per il procedimento, ingiungendone il pagamento; in caso contrario emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.

10. Il pagamento delle sanzioni amministrative, nel caso di infrazione al divieto di fumare inflitte da organi statali, è effettuato:

in banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo 131 T, e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo) ed il codice ufficio;

direttamente presso la Tesoreria provinciale competente per territorio o presso gli uffici postali tramite bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio, indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo).

11. Il pagamento delle sanzioni amministrative nel caso di infrazione al divieto di fumare inflitte da organo non statali è effettuato con modalità disciplinate da normative regionali.

12. Qualora non sia stato effettuato il pagamento nei termini previsti dalla legge, nel caso di infrazioni accertate nell'ambito di amministrazioni statali o di enti di rilevanza nazionale, colui che ha accertato la violazione presenta rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni, al Prefetto, quale organo competente a ricevere il rapporto dei soggetti accertatori e l'eventuale ricorso dei trasgressori.

13. Il rapporto è presentato all'Ufficio di sanità marittima aerea e di frontiera e all'Ufficio veterinario di confine, di porto e aeroporto, quando le violazioni siano state rilevate negli ambiti di rispettiva competenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571.

14. Negli altri casi detto rapporto — con la prova delle relative contestazioni — è inviato al Presidente della regione o ad altra autorità competente individuata dalle disposizioni regionali.

15. Lo Stato e le regioni provvedono, per gli ambiti di rispettiva competenza, al monitoraggio degli interventi attuati ed acquisiscono i dati, in merito all'osservanza delle norme sul divieto di fumare e al numero delle infrazioni contestate. I dati regionali sono trasmessi al Ministero della salute, che ne cura la diffusione ai cittadini.

16. Il Ministero della salute e le regioni curano, nelle forme ritenute più opportune e come tali concordate, un'adeguata informazione dei cittadini sulle procedure adottate.

17. In assenza di disposizioni normative emanate dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, in merito alle procedure di propria competenza richiamate dal presente accordo, si applicano le disposizioni previste per le amministrazioni statali e gli enti pubblici su cui lo Stato esercita le proprie competenze organizzative esclusive.

18. Il presente accordo si applica nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

Roma, 16 dicembre 2004

Il presidente: LA LOGGIA

Il segretario: CARPINO

04A12692

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 20 dicembre 2004, n. **39.**

Sistema unico di contabilità economica per centri di costo delle pubbliche amministrazioni - Titolo III del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 - Amministrazioni centrali dello Stato: rilevazione costi secondo semestre 2004.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale

Alle Amministrazioni centrali dello Stato:
Gabinetto
Servizi di controllo interno
Direzioni generali

Alle Amministrazioni autonome

Agli Uffici centrali del bilancio presso i Ministeri e le Amministrazioni autonome

Alle Ragionerie provinciali dello Stato

e, p.c.:

Alla Corte dei conti

Al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione

All'Istituto nazionale di statistica

All'Agenzia per la rappresentanza negoziale

1. La legge n. 94/1997, di riforma del bilancio dello Stato, ed il decreto legislativo di attuazione n. 279/1997 hanno introdotto nell'ordinamento contabile italiano il Sistema unico di contabilità economica analitica per centri di costo che si pone in stretta integrazione sia con il processo di formazione del bilancio di previsione e con le decisioni di finanza pubblica, sia con il sistema di controllo interno di gestione.

Tale sistema contabile pone in relazione le risorse impiegate, gli obiettivi perseguiti e le responsabilità di gestione della dirigenza consentendo di verificare l'andamento della gestione attraverso il confronto dei costi (che esprimono l'impiego delle risorse), previsti nel budget, con quelli effettivamente sostenuti nel corso dell'esercizio.

La rilevazione dei costi, in particolare, esprime la rappresentazione della fase gestionale e, quindi, consente alle amministrazioni di procedere alla verifica dell'azione amministrativa.

2. Per l'espletamento di tali adempimenti le Amministrazioni centrali hanno come riferimento il titolo III del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ed il connesso Piano dei conti esposto nella tabella *B*, allegata al decreto legislativo medesimo, così come modificato e integrato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 6 aprile 2004 — che costituisce l'unità elementare di rilevazione e di scambio delle informazioni tra le stesse Amministrazioni centrali ed il Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

La rilevazione dei costi del secondo semestre 2004 si effettua, analogamente all'anno precedente, e in sintonia con le previsioni di budget, secondo la logica completa della contabilità economica: per natura di costo delle risorse impiegate dalle diverse strutture organizzative e in relazione alle funzioni svolte, ossia secondo le missioni istituzionali dalle stesse perseguite.

I Centri di costo di ciascuna amministrazione sono direttamente coinvolti nel procedimento di invio telematico dei dati economici rilevati e validati, mediante l'ausilio del portale web su rete internet.

3. In ragione dell'importanza del ruolo che il Centro di responsabilità amministrativa svolge anche nell'ambito della fase di consuntivazione dei costi, è previsto uno specifico profilo utente per il titolare del Centro medesimo, che può visualizzare, in forma aggregata, i dati inseriti dai sottostanti Centri di costo e monitorarne il processo di rilevazione.

In tale contesto, inoltre, ogni Centro di responsabilità provvede all'inserimento delle informazioni per la riconciliazione fra contabilità economica e contabilità finanziaria e di quelle concernenti l'impiego dei criteri adottati per la ripartizione delle quote dei costi comuni.

Per procedere alla rilevazione dei costi del periodo in considerazione i Centri di costo fanno riferimento al Manuale dei principi e delle regole contabili, nella versione aggiornata adottata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 22 aprile 2004, valido per tutte le amministrazioni pubbliche, in un quadro di generale stabilità metodologica e contabile in un'ottica di consolidamento dei costi di tutta la pubblica amministrazione.

4. Il Sistema di contabilità economica consente di evidenziare, in termini economici, le esigenze funzionali e gli obiettivi concretamente perseguibili dalle amministrazioni tramite la raccolta e la predisposizione delle informazioni economiche, rappresentando un valido strumento conoscitivo ed informativo sia per le amministrazioni stesse nel loro autonomo processo di controllo interno e di costruzione del bilancio finanziario, sia per il Ministro dell'economia e delle finanze nel suo ruolo di coordinatore della finanza pubblica (art 4-*bis* della legge n. 468/1978, e successive modificazioni e integrazioni).

Proprio per il perseguimento di tali finalità, le informazioni economiche del consuntivo 2004 vengono poste a base di riferimento per la costruzione del budget economico e del bilancio finanziario di previsione per il 2006.

A tale riguardo si segnala l'importanza della tempestività nella rilevazione dei dati economici, da parte di tutti i Centri di costo, nel rispetto dei termini previsti nell'unito calendario degli adempimenti, allo scopo di poter approntare le apposite tabelle utilizzabili dalle singole amministrazioni nell'ambito del successivo processo di formazione del bilancio di previsione.

In base alle indicazioni della circolare n. 28 del 21 giugno 2004, i Centri di costo delle Amministrazioni centrali hanno proceduto alla «rilevazione dei costi del primo semestre» ed all'eventuale revisione delle previsioni economiche formulate per lo stesso anno.

Le singole strutture organizzative debbono ora procedere alla rilevazione dei costi del secondo semestre 2004, facendo riferimento, oltre che al già citato Manuale, alle ulteriori indicazioni riportate nell'unita nota tecnica (allegato 1), contenente le modalità di inserimento dei dati economici nel portale web di contabilità economica e la rappresentazione del processo contabile. Nella nota tecnica, vengono riportate, altresì, le modalità di trattamento dei dati necessari alla riconciliazione dei costi sostenuti nell'anno 2004 con il rendiconto generale dello Stato (art 11, decreto legislativo n. 279/1997).

5. La tempestività delle rilevazioni, correlata all'arco temporale dell'operazione, rappresenta una componente fondamentale di successo e di efficacia del nuovo processo per la strumentalità delle informazioni che produce; conseguentemente la trasmissione telematica dei dati rilevati dai Centri di costo deve avvenire nel rispetto obbligatorio ed indifferibile dei termini previsti nel suddetto calendario, al fine di poter procedere all'espletamento degli adempimenti connessi e alla trasmissione degli elaborati alle amministrazioni per le loro successive analisi e verifiche delle risultanze economiche.

In relazione a quanto già esposto, corre l'obbligo di richiamare l'attenzione alle disposizioni della circolare di indirizzo n. 6/2000 e delle successive circolari operative, anche a sostegno dei rispettivi sistemi di controllo interno di gestione (ex decreto legislativo n. 286/1999, articoli 4 e 9).

Come di consueto, allo scopo di migliorare tutte le fasi operative e per rendere più efficace l'azione di supporto e di collaborazione, è possibile fare riferimento al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per le politiche di bilancio - Servizio analisi dei costi e dei rendimenti, al quale le amministrazioni potranno rivolgersi, anche tramite il portale web, per tutte le problematiche che dovessero manifestarsi (tel. numeri 06/4761-4081/4613/4698/4699; fax numeri 06/4761-4765/6421; e-mail: sacr@rgs.tesoro.it).

La presente circolare è disponibile sul portale web di contabilità economica, www.rgs.mef.gov.it, nell'apposita area pubblica — accessibile attraverso la home page del sito del Ministero dell'economia e delle finanze, www.mef.gov.it — che consente il costante dialogo con questo Dipartimento.

Roma, 20 dicembre 2004

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
SINISCALCO

ALLEGATO 1

RILEVAZIONE DEI COSTI
2° SEMESTRE 2004

CALENDARIO

E

NOTA TECNICA

Calendario degli adempimenti

Le Amministrazioni centrali dello Stato, a partire dalla data che sarà indicata sul sito di Contabilità Economica, procederanno all'inserimento dei costi relativi al 2° semestre 2004 ed alla trasmissione telematica delle schede di rilevazione e degli altri allegati, ai coesistenti Uffici Centrali del Bilancio, inderogabilmente entro il **28 gennaio 2005**.

Gli Uffici Centrali del Bilancio avranno cura di verificare e validare i dati trasmessi dalle Amministrazioni e procederanno alla trasmissione telematica all'Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio – Servizio Analisi dei Costi e dei Rendimenti, inderogabilmente entro il **3 febbraio 2005**.

Successivamente all'analisi e all'elaborazione dei dati rilevati dalle Amministrazioni, il predetto Servizio provvederà a pubblicare i documenti concernenti la rilevazione dei costi dell'anno 2004 sul Portale di Contabilità Economica e predisporrà l'apposito documento, relativo allo Stato, da presentare al Parlamento e distribuire alle Amministrazioni.

SEZIONE PRIMA
INDICAZIONI GENERALI SULLA RILEVAZIONE DEI COSTI DEL 2° SEMESTRE 2004

1. Regole e principi contabili da applicare

Il riferimento normativo per il processo di contabilità economica è costituito dal Titolo III del Decreto Legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e dal connesso Piano unico dei conti – di cui all' allegata Tab. B, e successive modifiche - che costituisce la chiave unitaria di dialogo tra le Amministrazioni pubbliche ed il Ministero delle Economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

La versione aggiornata del **Piano dei conti** è stata disposta con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 32381 del 6 aprile 2004.

Il Manuale dei principi e delle regole contabili, aggiornato con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze n°41368 del 22 aprile 2004, **costituisce il riferimento comune a tutte le Amministrazioni, nei vari adempimenti connessi al Sistema unico di contabilità economica analitica**.

Le nuove versioni del **Piano dei conti** e del **Manuale** possono essere consultate sul portale di contabilità economica, accessibile all'indirizzo internet www.rgs.mef.gov.it (scegliendo "Contabilità Economica") oppure tramite la Home Page del sito www.tesoro.it. (scegliendo "*Dipartimenti*" e poi "*Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato*").

2. Strutture organizzative a cui riferire la rilevazione

Le strutture organizzative a cui riferire la rilevazione dei costi del **2° semestre 2004,** al fine di preservare l'omogeneità nel confronto fra i costi previsti e quelli rilevati, **saranno le stesse utilizzate per la rilevazione dei costi del 1° semestre e la revisione del budget 2004.**

Qualsiasi variazione dei Centri di costo dovrà essere, in ogni caso, tempestivamente concordata con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio - Servizio Analisi dei Costi e dei Rendimenti.

3. Modalità operative per effettuare la rilevazione

Ogni Centro di costo effettuerà la rilevazione dei costi del 2° semestre 2004 secondo le seguenti modalità:

- **per natura**, secondo l'**articolazione del Piano dei conti** al secondo livello per tutte le voci, tranne che per la voce "Ammortamenti", che dovrà essere rilevata al terzo livello;
- **per destinazione**, rilevando i costi sostenuti con riferimento alle **Missioni Istituzionali** a cui il Centro di costo partecipa;
- **utilizzando le schede informatizzate,** disponibili nelle applicazioni dell'area riservata del portale web di contabilità economica.

4. Modalità di rilevazione del costo del personale

Per motivi di coerenza e di omogeneità con il budget 2004, verrà utilizzato, come per la rilevazione dei costi del 1° semestre, un unico costo medio per posizione economica, comprensivo dello straordinario, restando invariata la modalità di calcolo ed inserimento del costo medio unitario annuo, per posizione economica, da parte dell'Ufficio del personale, riassunta nella nota di cui all'allegato 2 della presente circolare.

Ogni Centro di costo dovrà inserire i dati dello straordinario in ORE, come già effettuato nella rilevazione del 1° semestre 2004.

* * *

Qualora siano presenti, all'interno dell'Amministrazione, sistemi contabili attraverso i quali vengano rilevati, per ogni Centro di costo, Anni Persona impiegati e relativi costi sostenuti, tali dati potranno confluire direttamente nel Sistema di contabilità economica, senza l'intervento dell'Ufficio del personale per l'inserimento dei costi medi.

Questa modalità di trasmissione dei dati richiede il preventivo accordo con l'Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Le Amministrazioni interessate all'utilizzo della modalità alternativa potranno prendere visione dell'apposita nota contenuta nella sezione "Manuali utente" dell'area riservata del portale di contabilità economica.

5. Procedure automatizzate di ausilio

Rimangono disponibili anche per il 2° semestre 2004, due procedure automatizzate di ausilio alla rilevazione dei costi. In particolare:

a. Procedura automatizzata di supporto per gli ammortamenti

Tale procedura, illustrata nella successiva sezione seconda, paragrafo 3.3, provvede automaticamente al calcolo delle quote di ammortamento, di pertinenza del Centro di costo, per il 2° semestre 2004, sulla base dei valori patrimoniali[1] dei beni acquisiti e utilizzati o dimessi nel semestre in esame e nei periodi precedenti. Viene formulata anche una proposta di attribuzione delle quote di ammortamento alle Missioni Istituzionali, utilizzando come parametro gli Anni Persona, imputati dal Centro di costo alle Missioni Istituzionali per il semestre in considerazione.

b. Procedura automatizzata di ausilio per l'attribuzione dei costi, diversi da retribuzioni e ammortamenti, alle Missioni Istituzionali

Tale procedura, non obbligatoria, illustrata nella successiva sezione seconda, paragrafo 3.4., consente al Centro di costo di inserire i costi relativi al 2° semestre 2004, per voce del Piano dei conti, e di visualizzare, la proposta di attribuzione di tali costi alle Missioni Istituzionali (anche in questo caso la procedura utilizza come parametro gli Anni Persona imputati dal Centro di costo alle Missioni Istituzionali per il semestre).

La procedura in esame è limitata ai costi diversi da "Personale-comparto/qualifica", per cui è obbligatorio effettuare, in via prioritaria rispetto alle altre voci, l'imputazione puntuale in Anni Persona per Missione Istituzionale. Essa non si applica agli "Ammortamenti", per i quali la proposta di attribuzione alle Missioni Istituzionali viene effettuata dalla procedura di supporto descritta al punto precedente.

6. Procedure automatiche di trasmissione dei dati via file

Laddove siano presenti, all'interno dell'Amministrazione, autonomi sistemi contabili e di controllo, è possibile avvalersi della trasmissione automatica dei dati al Sistema di contabilità economica mediante un file, generato a partire dai sistemi interni dell'Amministrazione, in alternativa all'inserimento dei dati tramite le funzioni del portale.

[1] Si rammenta che per "Valore patrimoniale" di un bene ad utilizzo pluriennale si intende il suo prezzo di acquisto, comprensivo di IVA ed eventualmente incrementato di spese accessorie strettamente connesse all'acquisto del bene stesso (trasporto, montaggio).

Anche in questo caso, le Amministrazioni che decidessero di avvalersi di tale opzione, dovranno preventivamente concordarne le modalità con l'Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Le Amministrazioni interessate potranno conoscere le caratteristiche di tale funzionalità prendendo visione dell'apposita nota contenuta nella sezione "Manuali utente" dell'area riservata del portale di contabilità economica.

7. Altre informazioni richieste alle Amministrazioni

Anche per il consuntivo 2° semestre 2004 si sottolinea l' importanza del ruolo dei Centri di responsabilità amministrativa ai quali, attraverso i referenti già individuati e segnalati, spetta il compito di fornire sia le informazioni per la riconciliazione tra contabilità economica e contabilità finanziaria per tutti i Centri di costo sottostanti, sia le informazioni relative ai criteri, precedentemente concordati, utilizzati per il ribaltamento dei costi comuni (a tale proposito si rimanda alla successiva sezione seconda, paragrafo 5).

I Centri di costo dovranno fornire qualunque indicazione ritenuta utile a migliorare la leggibilità, la comprensione e la successiva analisi dei dati esposti, attraverso la compilazione dell'apposita **Nota illustrativa**, disponibile in formato elettronico sul portale di contabilità economica.

SEZIONE SECONDA

I PROCESSI DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEL 2° SEMESTRE 2004

1. Gli attori dei processi di rilevazione dei costi.

Ogni soggetto autorizzato ad operare nell'area riservata del portale di contabilità economica, analogamente ai precedenti adempimenti, è identificato attraverso un codice personale – o nome utente - ed una parola chiave di accesso segreta – o password -, concordate con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio, che individua univocamente il soggetto stesso e garantisce la riservatezza e la sicurezza dei dati immessi e delle funzioni svolte[2].

Ciascun soggetto è autorizzato ad operare nell'ambito di un profilo utente predefinito, che identifica il tipo di operazioni che gli è consentito svolgere e i dati a cui ha accesso. Ogni profilo utente previsto corrisponde ad uno dei diversi attori che intervengono nel processo di rilevazione dei costi, ossia:

- **l'Ufficio del personale,** ha il compito di fornire, analogamente alla rilevazione del 1° semestre, i valori medi unitari annui del costo del personale, distintamente per posizione economica e per Centro di responsabilità amministrativa[3];
- **il Centro di costo,** ha il compito di immettere i dati di costo di propria competenza per Missione Istituzionale e compila la Nota illustrativa;
- **il responsabile del Centro di costo,** controlla i dati immessi per il proprio Centro di costo e procede alla loro validazione;
- **il referente del Centro di responsabilità amministrativa**, introdotto con il Budget 2005 ed operante anche per le fasi di rilevazione dei costi 2004, ha il compito di monitorare il processo di inserimento e trasmissione dei dati economici da parte dei Centri di costo sottostanti, di inserire e validare le informazioni per la riconciliazione e di comunicare i criteri adottati per la ripartizione dei costi comuni come meglio specificato nel successivo paragrafo 5.1.

---

[2] Fanno eccezione le Amministrazioni che avessero concordato con l'Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio la trasmissione dei dati al sistema di contabilità economica tramite file, descritta alla sezione prima, paragrafo 6, della presente Nota tecnica.

[3] L'utenza relativa all'Ufficio del personale **non** sarà attivata, per le Amministrazioni che abbiano concordato con l'Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio di utilizzare la modalità di rilevazione dei costi delle retribuzioni, che non prevede la separata acquisizione di un costo medio per posizione economica, ma l' imputazione del costo rilevato direttamente a carico dei Centri di costo, descritta alla sezione prima, paragrafo 4, della presente Nota tecnica

- **l'Ufficio Centrale del Bilancio (UCB),** controlla i dati immessi e validati dai Centri di costo e dai Centri di responsabilità dell'Amministrazione di riferimento, per verificarne l'aderenza ai principi ed alle regole stabilite sia nel **Manuale** che nella presente circolare e ne effettua l'approvazione;
- **l'Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio (IGPB)** del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle finanze, raccoglie i dati trasmessi da tutti i Centri di costo e dai Centri di responsabilità di tutte le Amministrazioni; dopo la validazione degli UCB, procede alla loro analisi ed elaborazione al fine della predisposizione dei documenti da trasmettere ai competenti organi politici e alle Amministrazioni stesse.

Nei paragrafi seguenti si descrivono le fasi dei processi di rilevazione dei costi del 2° semestre, per le quali ci si avvarrà di apposite schede informatizzate.

A tale proposito si sottolinea quanto segue:

- i costi complessivamente sostenuti nel 2004 saranno ottenuti dal sistema dopo l'inserimento dei dati del 2° semestre, sommando a questi i costi rilevati nel 1° semestre in occasione del corrispondente adempimento (circolare n. 28 del 21 giugno 2004 del Ministero dell'Economia e delle finanze);
- i costi rilevati per il 1° semestre saranno automaticamente riportati nelle procedure di rilevazione dei costi del 2° semestre in sola visualizzazione e, quindi, non modificabili.

2. Attribuzioni dell'Ufficio del personale

Per motivi di coerenza e di omogeneità con il budget, alla rilevazione dei costi del 2004 non sarà applicata la separazione fra costo del lavoro ordinario e costo del lavoro straordinario, adottata a partire dal Budget 2005 e descritta nella versione aggiornata del Manuale dei principi e delle regole contabili.

Agli Uffici del personale spetta, quindi, la determinazione e l'inserimento dei valori unitari medi annui del costo del lavoro, per posizione economica e per Centro di responsabilità amministrativa, comprensivi della quota di straordinario, secondo le modalità riportate nella Nota tecnica all'allegato 2 della presente circolare.

Nel calcolo del valore unitario medio annuo per posizione economica, non si dovrà tener conto degli eventuali maggiori oneri derivanti dai contratti già scaduti, non essendo disponibili, alla data, informazioni sufficienti per effettuare la stima di tali incrementi di costo.

Per garantire la qualità dei valori di costo delle Amministrazioni e la loro coerenza con le rilevazioni precedenti, è stata prevista una procedura di controllo automatico del dato inserito dagli Uffici del personale. Qualora il valore unitario medio annuo del costo del lavoro, per una determinata posizione economica e per un Centro di responsabilità amministrativa, sia inferiore al corrispondente valore inserito in sede di revisione del budget 2004, il sistema non consentirà di proseguire senza aver indicato le motivazioni di tale differenza. A tale scopo è stata prevista nel portale una funzionalità guidata.

3. Attribuzioni del Centro di costo

3.1 Individuazione delle Missioni Istituzionali

Ogni Centro di costo, **preliminarmente** alla rilevazione dei costi dovrà indicare, fra le Missioni Istituzionali associate al Centro di responsabilità amministrativa di cui fa parte, quelle alle quali intende riferire i propri costi.

Nella presente fase di rilevazione **non sarà possibile eliminare** le Missioni Istituzionali utilizzate per la rilevazione dei costi del 1° semestre e per la revisione del budget 2004, mentre sarà possibile aggiungere altre Missioni che non erano state incluse precedentemente.

3.2 Inserimento dei dati quantitativi relativi all'impiego di personale

I Centri di costo sono tenuti a rilevare ed inserire:

- gli Anni Persona di impegno contrattuale impiegati nel 2° semestre, incluso il di cui "*comandati IN*", per posizione economica e Missione Istituzionale;
- le ORE di impegno straordinario effettuate e riconosciute nel 2° semestre, per posizione economica (senza indicazione di Missione Istituzionale);
- gli Anni Persona di "*comandati OUT*" del 2° semestre, per posizione economica.

Per il significato e le modalità di calcolo delle quantità sopra indicate, si rimanda al citato **Manuale.**

Il sistema provvederà ad effettuare il calcolo del costo del personale impiegato, per posizione economica e Missione Istituzionale, moltiplicando gli Anni persona per i valori medi annui, per posizione economica, inseriti dall'Ufficio del personale[4].

[4] Ad eccezione delle Amministrazioni che abbiano concordato con l'IGPB di utilizzare la modalità di rilevazione dei costi delle retribuzioni che non prevede la separata acquisizione di un costo medio per posizione economica, ma la imputazione del costo rilevato direttamente a carico dei Centri di costo, come descritto alla sezione prima, paragrafo 4 della presente Nota tecnica.

3.3 Inserimento dei dati relativi ai beni patrimoniali ai fini del calcolo delle quote di ammortamento

L'inserimento dei valori patrimoniali ed il successivo calcolo delle quote di ammortamento, analogamente alle precedenti rilevazioni dei costi, saranno effettuati attraverso l'apposita procedura automatizzata che si compone delle seguenti fasi:

1. ogni Centro di costo, accedendo alla procedura tramite le applicazioni presenti sul portale di contabilità economica, sarà tenuto ad inserire i valori patrimoniali dei beni acquisiti nel 2° semestre 2004, distintamente per categoria di bene, ossia per voce del Piano dei conti;

2. a partire da tali valori e tenendo conto di quelli acquisiti negli anni precedenti e non ancora dimessi, verrà effettuato automaticamente il calcolo delle quote di ammortamento del Centro di costo di competenza del 2° semestre 2004;

3. successivamente al calcolo delle quote di ammortamento da imputare al Centro di costo, la procedura elaborerà e visualizzerà una proposta di attribuzione delle quote stesse alle Missioni Istituzionali.

Tale calcolo utilizza come parametro gli Anni Persona rilevati nel 2° semestre per Missione Istituzionale, precedentemente inseriti dal Centro di costo il quale potrà **accettare** tale proposta oppure, se ritiene che l'attribuzione delle quote di ammortamento alle proprie Missioni sia diversa, **modificare** i valori visualizzati, ferma restando la necessità di attribuire alle varie Missioni Istituzionali il valore totale delle quote di ammortamento semestrali del Centro di costo *(la procedura, in caso di modifica della proposta, controllerà che l'intera quota semestrale sia stata attribuita e non consentirà, in caso contrario, di procedere);*.

4. l'attribuzione delle quote alle singole Missioni, proposta dalla procedura o quella eventualmente modificata dal Centro di costo, sarà quindi **registrata** nel Sistema.

In caso di successive modifiche ai valori patrimoniali acquisiti o dismessi nel 2° semestre, il sistema effettuerà il ricalcolo delle quote di ammortamento e una nuova proposta di attribuzione delle stesse alle Missioni Istituzionali, basandosi non più sugli Anni Persona, ma sulla distribuzione delle quote risultanti dalle modifiche effettuate dall'utente.

3.4 Inserimento dei dati relativi agli altri costi (diversi da "Personale-comparto/qualifica" e "Ammortamenti"), per Missione Istituzionale.

Al termine delle operazioni precedenti, **il Centro di costo dovrà inserire i dati relativi alle voci del piano dei conti diverse da "Personale" e "Ammortamenti", con riferimento alle Missioni Istituzionali individuate.**

Per facilitare il calcolo della quota di costi indiretti da attribuire a ciascuna Missione Istituzionale, è presente, come nelle precedenti rilevazioni dei costi, una **procedura d'ausilio** automatizzata, disponibile nelle applicazioni presenti nell'area riservata del portale.

L'utilizzo di tale procedura è facoltativa e consentirà, ai Centri di costo che decidessero di utilizzarla:

- l'inserimento, per voce del Piano dei conti, dei costi rilevati dal Centro di costo nel 2° semestre che non sono ritenuti direttamente imputabili alle singole Missioni Istituzionali;
- la visualizzazione di una proposta di attribuzione degli stessi costi alle singole Missioni Istituzionali, calcolata utilizzando come parametro gli Anni Persona rilevati nello stesso periodo dal Centro di costo per Missione Istituzionale;
- la proposta visualizzata potrà, quindi, essere **registrata** a sistema.

Successivamente alla registrazione della proposta, elaborata con la procedura d'ausilio, l'utente potrà accedere alla scheda di inserimento dei costi per Missione Istituzionale per modificare manualmente i costi attribuiti dalla procedura medesima o aggiungere a ciascuna Missione altri costi, oltre quelli già attribuiti.

Qualora l'utente Centro di costo decidesse di **non avvalersi di tale procedura**, dovrà accedere alla scheda di inserimento dei costi per Missione Istituzionale ed **inserire** tutti gli importi per voce del Piano dei conti.

3.5 Compilazione della Nota illustrativa

Analogamente ai precedenti adempimenti è stata prevista, per ogni Centro di costo, una "Nota illustrativa" allo scopo di corredare le informazioni economiche e quantitative di ulteriori elementi conoscitivi.

La suddetta "Nota illustrativa", la cui compilazione è parte integrante del processo di rilevazione dei costi, è suddivisa nelle sezioni di seguito illustrate:

<table>
<tr><th colspan="2">Sezioni della Nota Illustrativa</th></tr>
<tr><td>Nome della Sezione</td><td>Contenuto</td></tr>
<tr><td>Personale – comparto/qualifica</td><td rowspan="8">In queste sezioni devono essere indicate, per ogni tipologia di risorsa, le motivazioni relative alle variazioni rilevanti:
- tra il costo rilevato nel 2° semestre 2004 e il costo previsto in sede di budget rivisto 2004, per lo stesso periodo.</td></tr>
<tr><td>Missioni italiane – estere</td></tr>
<tr><td>Altri costi del personale</td></tr>
<tr><td>Beni di Consumo</td></tr>
<tr><td>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</td></tr>
<tr><td>Altri costi</td></tr>
<tr><td>Oneri straordinari e da contenzioso</td></tr>
<tr><td>Ammortamenti</td></tr>
<tr><td>Informazioni organizzative</td><td>Va compilata solo se il Centro di costo ha subito di recente modifiche organizzative significative.</td></tr>
<tr><td>Altre informazioni significative</td><td>Serve per fornire qualsiasi altra indicazione utile a migliorare la lettura dei dati forniti dal Centro.</td></tr>
</table>

Va segnalato che il sistema **non** consentirà la **validazione** dei dati inseriti **senza** la compilazione della **"Nota illustrativa**", qualora riscontrasse scostamenti dei valori (superiori o inferiori al 10% per i costi del personale e al 20% per tutti gli altri costi) tra i costi rilevati nel 2° semestre e quelli previsti in sede di budget rivisto 2004.

3.6 Comunicazione di fine attività

Al termine di tutte le operazioni sopra descritte, l'utente autorizzato dal Centro di costo all'inserimento dei dati comunicherà, attraverso un' apposita funzione, la fine delle attività di inserimento.

Tale comunicazione è propedeutica alla funzione di controllo e validazione dei dati del Centro di costo da parte del responsabile del Centro stesso.

4. Attribuzioni del responsabile del Centro di costo

Il responsabile del Centro di costo, autorizzato ad operare tramite un identificativo ed una password personali, sulla base di un profilo specifico, potrà visualizzare e controllare i dati inseriti per il suo Centro di costo e:

- se il controllo avrà **esito positivo** effettuerà la validazione dei dati che, a questo punto, saranno verificabili dall'Ufficio Centrale di Bilancio; la validazione, quindi, equivale alla trasmissione di schede firmate all'Ufficio Centrale di Bilancio;
- se il controllo avrà dato **esito negativo**, riaprirà le attività di inserimento; i dati del Centro di costo potranno, così, essere modificati direttamente dal responsabile stesso o dall'utente autorizzato all'inserimento dei dati per il Centro di costo; in entrambi i casi occorrerà una nuova comunicazione di fine attività per procedere alla validazione da parte del responsabile.

5. Attribuzioni del referente del Centro di responsabilita' amministrativa

Il referente del Centro di responsabilità amministrativa, attraverso apposita utenza, è abilitato:

- all'inserimento delle informazioni relative ai criteri adottati per ripartire, sui Centri di costo sottostanti, le quote dei costi comuni riferibili all'intero Centro di responsabilità amministrativa e quelle relative ai criteri adottati per attribuire ad altri Centri di responsabilità amministrativa le quote di costi comuni gestiti dallo stesso. Tali criteri devono essere stati precedentemente concordati;
- alla visualizzazione dei dati economici dei Centri di costo sottostanti e al monitoraggio del relativo processo di raccolta;
- all'inserimento delle informazioni per la riconciliazione fra contabilità economica e finanziaria per i Centri di costo sottostanti.

5.1 Inserimento delle informazioni relative ai criteri di attribuzione dei costi comuni.

Con riferimento a quanto indicato nel **Manuale**, si definiscono **costi indiretti**, anche detti **costi comuni**, rispetto ad un Centro di costo, i costi relativi a risorse acquisite e gestite, in modo centralizzato, da strutture esterne al Centro stesso.

In tali casi non risulta agevole misurare l'esatta quantità di risorse consumate da ciascun Centro di costo e si preferisce, quindi, stabilire la relativa quota di costo attraverso il ribaltamento del costo complessivo sui singoli Centri, utilizzando dei parametri appropriati.

L'attributo di diretto o indiretto rispetto ad un Centro di costo dipende, come anticipato, dal tipo di struttura organizzativa e dalla disponibilità di informazioni; ad eccezione, quindi, delle retribuzioni e dei costi di missione, possono essere considerati indiretti i costi di qualunque natura, anche se, prevalentemente, sono considerati tali quelli relativi ad affitti, utenze, manutenzioni di immobili, impianti e macchinari, ammortamenti per acquisto di immobili, infrastrutture e macchinari di utilizzo generale da parte dell'Amministrazione, vigilanza, pulizia, costi di informatica, tasse a carico dell'Amministrazione, ecc.

Con riferimento al sistema di contabilità economica, il ribaltamento dei costi indiretti può avvenire:

- da parte di un Centro di responsabilità amministrativa verso i Centri di costo sottostanti, ed allora si parla di ribaltamento verticale;
- da parte di un Centro di responsabilità amministrativa verso altri Centri di responsabilità amministrativa, ed allora si parla di ribaltamento orizzontale.

I parametri adottabili per effettuare i ribaltamenti dei costi comuni variano in funzione della natura del costo e delle informazioni disponibili.

Come meglio specificato nel **Manuale**, i principali parametri adottabili sono:

- i **metri quadri**, quando l'utilizzo delle risorse è tendenzialmente in funzione dello spazio occupato dalle strutture di un Centro di costo (es. affitti, manutenzione impianti, energia elettrica...);
- gli **anni persona**, quando l'utilizzo delle risorse è tendenzialmente in funzione delle persone impiegate da un Centro di costo;
- il **numero di utenze**;
- una **% fissa**;
- altri **parametri specifici**.

Per l'inserimento di tali informazioni i referenti dei Centri di responsabilità hanno a disposizione due schede in formato elettronico (una per i ribaltamenti orizzontali, l'altra per i ribaltamenti verticali) in cui, per voce del Piano dei conti, dovranno essere indicati quali parametri sono stati adottati per effettuare i ribaltamenti dei costi comuni.

A tal proposito si ricorda, che la comunicazione dei criteri utilizzati per il ribaltamento dei costi comuni deve avvenire **un'unica volta**, preferibilmente nella **fase di previsione**, in quanto essi hanno **valenza annuale** e si riferiscono, perciò, all'intero esercizio. <u>Tuttavia, per l'anno 2004, poiché in sede di previsione non era richiesta tale informazione, se la</u>

comunicazione è avvenuta nelle precedenti fasi di rilevazione, sarà sufficiente confermarla, in caso contrario si dovrà provvedere in questa sede.

5.2 Inserimento delle informazioni per la riconciliazione.

Allo scopo di ricondurre la consuntivazione economica a quella finanziaria – operazione di riconciliazione - è necessario rilevare le informazioni che consentono di identificare i disallineamenti dovuti ai differenti criteri applicati nella rappresentazione degli eventi secondo l'approccio economico e quello finanziario.

Sebbene l'operazione di riconciliazione sia a carico del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, è necessario, tuttavia, che si ricevano dalle Amministrazioni, oltre ai dati di costo, le informazioni che evidenziano l'andamento della spesa rispetto alla manifestazione dei costi.

Le informazioni per la riconciliazione devono essere inserite e trasmesse dai Centri di responsabilità amministrativa in funzione del ruolo attribuito a questi ultimi nell'ambito del processo di contabilità economica.

Per ulteriori informazioni in merito, pur rimandando alla corrispondente sezione del **Manuale**, si ritiene utile, in questa sede, riportare alcune indicazioni di base.

Le informazioni di riconciliazione devono essere fornite con riferimento ai costi complessivamente rilevati dai sottostanti Centri di costo, per natura di costo e per l'intero anno 2004, indipendentemente dalla suddivisione per semestri e per Missioni Istituzionali.

Le informazioni da fornire sono di due tipi, alle quali corrispondono due distinte schede informatizzate:

Informazioni analitiche, servono ad evidenziare, per ogni tipologia di costo sostenuto, nell'ambito del Centro di responsabilità amministrativa, la provenienza delle risorse finanziarie (pagamenti effettuati) che sono servite ad acquisire le risorse che il Centro ha effettivamente impiegato. Nella relativa scheda informatizzata saranno evidenziati, distintamente per voce del Piano dei conti, la somma dei costi sostenuti, dai Centri di costo sottostanti al Centro di responsabilità amministrativa riferiti all'intero anno.

Informazioni sintetiche, servono ad evidenziare, a livello di Centro di responsabilità amministrativa e senza distinzione per voce del Piano dei conti, i pagamenti effettuati su risorse finanziarie assegnate al Centro di responsabilità amministrativa e destinate:

- all'acquisizione di risorse (umane e strumentali) utilizzate da altri Centri di responsabilità amministrativa; sono risorse finanziarie, cioè, corrispondenti a Centri di costo non appartenenti al Centro di responsabilità;

- all'acquisizione di risorse (umane e strumentali) che saranno utilizzate in esercizi futuri; sono risorse finanziarie, cioè, a cui corrisponderanno costi in anni successivi; in questa categoria si possono comprendere sia le spese sostenute per l'acquisto di beni o servizi che troveranno impiego in anni futuri sia le spese sostenute per la realizzazione, in economia, di beni strumentali e manutenzioni straordinarie che non sono state ultimate nell'anno ("Opere in corso").

Considerato che, al momento di effettuare la rilevazione dei costi del 2° semestre, le informazioni relative ai pagamenti effettuati nel 2004 sono disponibili solo in parte presso le Amministrazioni, e al fine di agevolare l'onere relativo alla loro **stima**, vengono di seguito indicate, per tipologia di costo, le fonti informative da cui sarà possibile ottenere dati che, pur non corrispondendo esattamente al pagato effettivo, sono ragionevolmente vicini a tale importo.

Tipologia di costo	**Fonte informativa a cui riferirsi per stimare il dato del pagato**
COSTO DEL PERSONALE (RETRIBUZIONE)	*"FLUSSI DI SPESA MENSILI" (SISTEMA IGOP)*
Altri costi gestiti tramite RUOLI DI SPESA FISSA (Esempio: affitti,spese di giustizia, etc..)	*Decreto di impegno*
Costi relativi ad ACQUISTO BENI E SERVIZI	*Copia dell'ordinativo diretto o, in mancanza dello stesso, interrogazione del sistema informativo disponibile presso U.C.B. dell'Amministrazione.*
Costi gestiti tramite FUNZIONARI DELEGATI	*Copia dell'ordinativo diretto di II° livello.*

* * *

A chiusura del rendiconto finanziario, previa comunicazione sul portale di contabilità economica, è prevista la possibilità di riaprire la sola fase relativa all'operazione di riconciliazione, per consentire eventuali modifiche agli importi precedentemente stimati.

5.3 Validazione da parte del referente del Centro di responsabilità amministrativa

Il referente del Centro di responsabilità amministrativa effettuerà la validazione delle informazioni inserite di propria pertinenza. Tale validazione avrà il valore di firma e di trasmissione delle informazioni all'Ufficio Centrale del Bilancio.

6. Attribuzioni dell'Ufficio Centrale di Bilancio

Gli Uffici Centrali di Bilancio sono pienamente coinvolti nel processo di raccolta dei dati economici delle Amministrazioni Centrali dello Stato. Detti Uffici, infatti, svolgono gli adempimenti previsti dall'articolo 12, comma 2, del D. Leg.vo n. 279/1997, concorrendo alla valutazione degli oneri delle funzioni e dei servizi istituzionali delle Amministrazioni presso cui operano.

Gli Uffici Centrali di Bilancio devono assicurare, attraverso le funzioni disponibili nell'area riservata del portale, per il profilo utente per questi definito, il **controllo dei dati** inseriti e trasmessi - per via telematica - dai Centri di costo, dopo la validazione del responsabile e controlla i dati di riconciliazione inseriti e validati dal referente di ciascun Centro di responsabilità amministrativa.

Tale controllo ha lo scopo principale di verificare l'aderenza dei dati forniti ai principi generali e alle regole dettate dall'Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio, rappresentate nella presente circolare. Allo stesso tempo collaborano con il richiamato Ispettorato all'analisi ed alla valutazione degli oneri delle funzioni e dei servizi istituzionali delle Amministrazioni presso cui operano.

Con il potenziamento del ruolo del Centro di responsabilità amministrativa e con l'attribuzione a quest'ultimo dei compiti sopra descritti, le funzioni degli Uffici Centrali del Bilancio sono state parzialmente modificate. In particolare, agli Uffici in oggetto spetta:

- la verifica dei dati economici e della connessa Nota illustrativa trasmessi dai Centri di costo dopo la validazione effettuata dai responsabili di quest' ultimi;
- la verifica delle informazioni per la riconciliazione e delle altre informazioni trasmesse dai Centri di responsabilità amministrativa, dopo la validazione effettuata dai relativi referenti.

Le operazioni di controllo si concluderanno con due distinte **approvazioni**, che hanno il valore di <u>trasmissione dei dati all'Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio</u>.

Nel caso in cui l'Ufficio Centrale del Bilancio rilevasse l'opportunità di apportare **rettifiche o integrazioni ai dati economici trasmessi da uno o più Centri di costo**,

contatterà il Centro stesso e, verificata la necessità di effettuare le modifiche, procederà alla **sospensione della validazione dei Centri di costo**. A tale operazione, che avrà l'effetto di sospendere anche la validazione del Centro di responsabilità a cui il Centro di costo fa riferimento, dovrà seguire, effettuate le necessarie modifiche, una nuova comunicazione di fine attività ed una nuova validazione da parte del responsabile del Centro, nonché una nuova validazione da parte del referente del Centro di responsabilità amministrativa. Nel caso, invece, in cui l'Ufficio Centrale del Bilancio ritenesse opportuno rettificare o integrare **i soli dati trasmessi da uno o più Centri di responsabilità amministrativa**, contatterà il Centro stesso e procederà alla **sospensione della validazione del Centro di responsabilità amministrativa**, che non avrà effetto sulle validazioni dei Centri di costo. A tale operazione dovrà seguire, effettuate le necessarie modifiche, una nuova validazione da parte del referente del Centro di responsabilità amministrativa.

* * *

Nello schema seguente si rappresenta, in modo grafico, il processo descritto in precedenza.

IL PROCESSO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEL 2° SEM. 2004 (sintesi)
L'Ufficio del personale
Elabora, sulla base della spesa liquidata nel 2° semestre, i valori medi unitari annui per posizione economica e CdR e li inserisce a sistema
Può indicare, per la rilevazione dei costi del 2° sem., altre Missioni Istituzionali oltre a quelle su cui ha formulato il Budget rivisto 2004
Il Centro di costo
Inserisce gli Anni Persona di impegno contrattuale rilevati nel 2° sem. 2004 per Missione Istituzionale e posizione economica; inserisce gli Anni persona di "comandati OUT" e le ORE di straordinario effettuate e riconosciute
Tramite apposita procedura, inserisce i valori patrimoniali acquisiti e dismessi nel 2° sem. 2004; visualizza la proposta di attribuzione delle quote di ammortamento alle Missioni Istituzionali, eventualmente la modifica e ne consente la registrazione a sistema
Se decide di avvalersi della procedura di ausilio:
procedura di ausilio ?
Se decide di non avvalersi della procedura di ausilio:
SI
NO
Inserisce i costi rilevati nel 2° sem. - diversi da "personale-comparto qualifica" - e ammortamenti, distinti per natura e senza indicazione di Missione Istituzionale
Inserisce i costi – diversi da "personale-comparto qualifica" e ammortamenti – rilevati nel 2° semestre 2004 per natura e per Missione Istituzionale
Visualizza la proposta di attribuzione dei costi alle Missioni Istituzionali, eventualmente la modifica e la registra a sistema
Compila la nota illustrativa
Comunica la fine attività
Il titolare del Centro di costo
Controlla i dati
Errori ?
Riapre gli inserimenti
Effettua la validazione dei dati di costo
Il referente del Centro di responsabilità amministrativa
Conferma o modifica i criteri utilizzati per ribaltare, i costi comuni del Cdr sui centri di costo sottostanti e su altri Cdr;
Inserisce le informazioni analitiche e sintetiche per la riconciliazione
Effettua la validazione dei dati
L'Ufficio Centrale del Bilancio
Controlla i dati di riconciliazione
Errori ?
Riapre gli inserimenti per il Cdr
Riapre gli inserimenti per il Cdc
Controlla i dati di costo e le altre informazioni trasmesse
Errori ?
Approva i dati di riconciliazione
Approva i dati di costo
L'Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio
Analizza i dati di riconciliazione
Errori ?
Analizza i dati di costo
Errori ?
Produce documenti informativi che trasmette agli organi politici ed alle Amministrazioni stesse
Rilevazione costi anno 2004

ALLEGATO 2

RILEVAZIONE DEI COSTI
2° SEMESTRE 2004

Nota sulla modalità di calcolo del valore unitario medio annuo del costo del lavoro, per posizione economica e per Centro di responsabilità amministrativa, da applicare alla rilevazione dei costi del 2° semestre 2004

Per la rilevazione di costi del 2° semestre 2004 non sarà ancora applicata la separazione fra costo medio del lavoro ordinario e valore unitario del lavoro straordinario, adottata a partire dal budget 2005 e descritta nel **Manuale**.

Per la rilevazione in esame, quindi, agli Uffici del personale spetta la determinazione e l'inserimento del **valore unitario medio annuo del costo del lavoro** per ciascuna posizione economica e per ciascun Centro di responsabilità amministrativa, con le stesse modalità adottate nella rilevazione del 1° semestre 2004.

Tale valore si compone come segue:

1. Calcolo del valore monetario medio annuo per il lavoro ordinario

(*sulla **base** dei flussi mensili di spesa del **2° semestre 2004***)

Le componenti della retribuzione che concorrono alla determinazione del valore unitario medio annuo del costo del lavoro ordinario sono:

- le componenti fisse (stipendio tabellare, I.I.S., R.I.A., indennità di amministrazione, retribuzione di posizione);
- le componenti variabili (F.U.A., retribuzione di risultato dei dirigenti,...) ;
- i contributi a carico dell'amministrazione (contributi sociali, IRAP).

Si rammenta che il valore del Fondo Unico di Amministrazione (F.U.A.) dovrà essere **stimato** secondo un criterio di ripartizione uniforme per tutto il personale qualora al momento della rilevazione non siano state ancora concordate le modalità di erogazione.

L'Ufficio del Personale, a partire dalla spesa complessiva liquidata nel 2° semestre 2004, dovrà determinare, per ciascuna posizione economica e per Centro di responsabilità amministrativa, il valore monetario complessivo e, quindi, quello medio unitario (costo medio unitario) secondo il procedimento sotto riportato.

Dalla spesa complessivamente liquidata nel 2° semestre 2004, per posizione economica e per Centro di responsabilità amministrativa, si deve:

- sottrarre la spesa relativa agli arretrati di competenza degli anni precedenti;
- aggiungere il rateo di tredicesima maturato nel 2° semestre.

Per facilitare l'esecuzione del procedimento descritto gli Uffici del personale si potranno avvalere delle informazioni a disposizione sul portale di contabilità economica relative ai dati sulla spesa per le retribuzioni liquidate nel 2° semestre 2004 (*flussi mensili di spesa del sistema conoscitivo del personale - SICO - della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale*).

Il risultato così ottenuto costituisce il **valore monetario complessivo del 2° semestre 2004 per posizione economica e per Centro di responsabilità amministrativa.**

Dividendo tale valore per il numero di retribuzioni corrisposte nel 2° semestre (numero di cedolini pagati), **si ottiene il valore monetario medio unitario mensile per posizione economica e per Centro di responsabilità amministrativa**.

A tale proposito va ricordato che, fatta pari all'unità la retribuzione del personale in servizio a tempo pieno, le retribuzioni non corrisposte in via integrale (es: per risorse a tempo parziale) vanno considerate in proporzione a quanto effettivamente corrisposto (es: la retribuzione di un'unità di personale a tempo parziale al 70% dell'orario d'obbligo viene misurata dal rapporto [1x70]:100=0,70).

Moltiplicando, infine, tale valore per 12 si ottiene **il valore monetario medio unitario annuo del lavoro ordinario per posizione economica e per Centro di responsabilità amministrativa.**

Secondo le regole ed i principi di contabilità economica, occorrerebbe aggiungere alla spesa liquidata una stima degli eventuali aumenti da rinnovi contrattuali che si prevede possano maturare nel 2° semestre 2004 e la cui liquidazione avverrà in periodi successivi.

Tuttavia, al fine di salvaguardare la coerenza e l'omogeneità dei dati di costo trasmessi dalle Amministrazioni per la rilevazione dei costi del 2° semestre 2004, **non** dovranno essere **considerati gli incrementi di costo derivanti dal rinnovo dei contratti già scaduti**, non essendo disponibili, alla data, informazioni sufficienti per effettuare la stima di tali incrementi di costo.

2. Valore monetario medio di riferimento per il lavoro straordinario

Al valore medio annuo di riferimento del lavoro ordinario, determinato come sopra, va aggiunto il valore medio annuo di riferimento per il lavoro straordinario per posizione economica, che si ottiene:

- moltiplicando il valore orario dello straordinario per posizione economica per il numero di ore di straordinario effettuate e riconosciute nel semestre di riferimento, per posizione economica e per Centro di responsabilità;
- dividendo il valore ottenuto per il numero di cedolini corrisposti nel 2° semestre;
- moltiplicando il valore ottenuto per 12.

* * *

Il **valore unitario medio annuo del costo del lavoro** per posizione economica e per Centro di responsabilità amministrativa dovrà essere inserito a sistema dall'Ufficio del personale e costituisce il valore mediante il quale saranno valorizzate le quantità di lavoro impiegate, in Anni Persona, rilevate da parte dei Centri di costo stessi.

ALLEGATO 3

RILEVAZIONE DEI COSTI 2° SEMESTRE 2004

Informazioni aggiuntive per le analisi delle Missioni Istituzionali

Al fine di consentire all'Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio di procedere all'analisi ed al monitoraggio delle politiche pubbliche di settore, ciascun Centro di responsabilità amministrativa dovrà comunicare le informazioni relative alla composizione dei costi rilevati su ogni Missione Istituzionale dai sottostanti Centri di costo.

In particolare, per i costi complessivamente rilevati su ogni Missione Istituzionale dovrà essere fornito un dettaglio che ne specifichi le componenti principali (laddove siano censiti i Servizi -S1, 5° livello della classificazione funzionale), fornendone una breve descrizione, la relativa quantificazione in termini di costi per le risorse utilizzate e l'eventuale collegamento agli obiettivi istituzionali previsti dalla direttiva del Ministro.

Per l'attività di **supporto all'amministrazione** e per quella di **indirizzo politico** non è necessario fornire ulteriori informazioni oltre quelle già disponibili.

Si espone di seguito un prospetto di sintesi che potrà essere d'ausilio nell'esposizione di tali informazioni. Nell'esempio che segue, il Cdr ZZZ del Ministero XXX ha sostenuto costi per 1.930.000,00 euro di cui 1.330.000,00 di missioni istituzionali (ABC, DEF, GHL), 500.000,00 di supporto e 100.000,00 di indirizzo politico.

Ministero XXX Cdr ZZZ		
Missioni Istituzionali	**Componenti delle Missioni**	**COSTI RILEVATI NEL 2003**
Missione Istituzionale ABC		**€ 750.000,00**
	(descrizione)	€ 250.000,00
	(descrizione)	€ 150.000,00
	(descrizione)	€ 350.000,00
Missione Istituzionale DEF		**€ 480.000,00**
	(descrizione)	€ 400.000,00
	(descrizione)	€ 80.000,00
Missione Istituzionale GHL		**€ 100.000,00**
	(descrizione)	€ 100.000,00
	(descrizione)	
Supporto all'attività dell'amm.ne		**€ 500.000,00**
Indirizzo politico		**€ 100.000,00**
TOTALE COSTI RILEVATI DAL Cdr		**€ 1.930.000,00**

04A12667

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 23 dicembre 2004

Dollaro USA	1,3456
Yen giapponese	139,88
Corona danese	7,4376
Lira Sterlina	0,70130
Corona svedese	9,0275
Franco svizzero	1,5443
Corona islandese	83,82
Corona norvegese	8,2825
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,5789
Corona ceca	30,600
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	245,88
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6916
Lira maltese	0,4332
Zloty polacco	4,0720
Leu romeno	38160
Tallero sloveno	239,79
Corona slovacca	38,810
Lira turca	1856190
Dollaro australiano	1,7580
Dollaro canadese	1,6656
Dollaro di Hong Kong	10,4706
Dollaro neozelandese	1,8870
Dollaro di Singapore	2,2048
Won sudcoreano	1413,62
Rand sudafricano	7,600

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A12825

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Edile Primavera società cooperativa a resonsabilità limitata», in San Giorgio del Sannio.

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Edile Primavera società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in San Giorgio del Sannio (Benevento) - alla via B. Nisco n. 3, costituita per rogito del notaio Delli Veneri Luigi Michele in data 18 luglio 1998, repertorio n. 26221, registro società n. 3917, - c.f. 00860910629 - ex Busc 1203/236565.

Dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c., scioglimento per atto d'autorità governativa senza nomina del liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interessi potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Benevento - opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A12409

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Noi società cooperativa a responsabilità limitata», in Ceppaloni.

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Noi società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ceppaloni (Benevento) - alla via Roma n. 10, costituita per rogito del notaio Iannella Mario in data 17 gennaio 1984, repertorio n. 129726, registro società n. 2271, - c.f. 00736190620 - ex BUSC 983/203097.

Dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c., scioglimento per atto d'autorità governativa senza nomina del liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interessi potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Benevento - opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A12410

Costituzione del comitato paritetico per la gestione del fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese di cui all'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 novembre 2004 è stato costituito il Comitato paritetico per la gestione del fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese previsto dall'art. 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Il Comitato:

a) delibera annualmente il programma di interventi del Fondo speciale;

b) definisce le modalità di selezione degli interventi di sostegno di programmi predisposti per l'attuazione di accordi sindacali o statuti societari finalizzati a valorizzare la partecipazione dei lavoratori ai risultati o alle scelte gestionali delle imprese;

c) approva in esito alle procedure di selezione i programmi da sostenere, con i rispettivi piani finanziari e dispone l'erogazione dei finanziamenti;

d) assicura un costante monitoraggio sull'utilizzo del fondo speciale;

e) redige annualmente una relazione contenente gli esiti del monitoraggio che viene trasmessa dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali alle competenti commissioni parlamentari e al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

f) sovrintende e coordina tutte le attività necessarie alla gestione del fondo.

04A12788

Comunicato di rettifica relativo al decreto ministeriale 15 ottobre 2004 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante: «Rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL, con decorrenza 1° gennaio 2004, per il settore industria».

All'art. 1 del decreto ministeriale 15 ottobre 2004 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante «Rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL, con decorrenza 1° gennaio 2004, per il settore industria», all'ultimo rigo, la dizione «anno 2003 e precedenti .... 1,0000» si intende rettificata nella seguente: «anno 2003 .... 1,0000».

04A12789

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Cipollotto Nocerino»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Cipollotto Nocerino» come denominazione di origine protetta ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dal Comitato promotore per la D.O.P. «Cipollotto Nocerino», con sede in Nocera Inferiore (Salerno) - via Libroia, 52, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato.

Le eventuali osservazioni, relative alla presente proposta, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Divisione QTC III - via XX settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta. Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «CIPOLLOTTO NOCERINO»

Art. 1.

Nome del prodotto

La denominazione di origine protetta (D.O.P.) «Cipollotto Nocerino» è riservata ai bulbi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal Reg. CEE 2081/92 e successive modifiche, e nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione e caratteristiche del prodotto

La denominazione di origine protetta «Cipollotto Nocerino» designa i bulbi, appartenenti alla specie *Allium Cepa L.*, pianta erbacea con ciclo vegetativo biennale.

Le sementi sono prodotte dalla varietà «Nocera» iscritta nel registro CE delle ortive e dai seguenti ecotipi locali:

1. Precoce la Regina;
2. Precoce Meraviglia;
3. Marzatica fredda;
4. Marzatica calda;
5. Nocerese;
6. Bianca di Castellammare;
7. San Michele;
8 Giugnese.

La parte edule, di importanza mercantile, è costituita dalla porzione ipogea della pianta che sviluppa un bulbo tunicato di forma cilindrica con un leggero ingrossamento alla base delle foglie che si inseriscono, l'una strettamente sovrapposta all'altra, su di un asse caulinare raccorciato detto girello.

Sul caule ipogeo si sviluppano una o più gemme protette dalle foglie che nella parte basale, per un processo di metamorfosi, si trasformano in brattee (tuniche) succulente e carnose di colore bianco, rivestite di altre sottili, membranose, traslucide.

Il prodotto ammesso a tutela, all'atto dell'immissione al consumo allo stato fresco, deve avere le seguenti caratteristiche:

a) bulbo:

forma: cilindrica con leggero ingrossamento alla base;

colore: tuniche interne ed esterne interamente bianche;

calibro del bulbo tra cm. 1-5. Il calibro è determinato dal diametro massimo della sezione normale dell'asse del bulbo.

b) foglia:

colore verde glauco intenso con presenza di glaucescenza, forma lineare, fistolosa, cilindrica, terminante a punta. All'atto dell'immissione al consumo la foglia può essere anche recisa.

I Cipollotti per poter essere immessi sul mercato devono essere: interi, sani, puliti, praticamente privi di sostanze estranee visibili, esenti da qualsiasi tipo di danno, privi di stelo vuoto, esenti da parassiti, privi di umidità esterna anormale, privi di odori e/o sapori estranei, privi di germogli visibili esternamente, privi di rigonfiamenti causati da uno sviluppo vegetativo anormale, resistenti e compatti, possono essere privi o presentare il ciuffo radicale, le foglie possono essere intere o tagliate a misure diverse, sono esclusi i bulbi affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo.

I Cipollotti vengono commercializzati con il calibro del bulbo che può oscillare tra cm. 1 e cm. 5. Il calibro è determinato dal diametro massimo della sezione normale dell'asse del bulbo.

Art. 3.

Zona geografica di produzione

La coltivazione del Cipollotto Nocerino interessa tutta l'area del bacino della Valle del Sarno che si estende sul territorio dell'agro nocerino sarnese in provincia di Salerno e sulla parte sud occidentale della provincia di Napoli costituita dall'areale pompeianostabiese.

In particolare è interessato il territorio amministrativo di dodici comuni della provincia di Salerno: Angri, Scafati, S. Marzano sul Sarno, San Valentino Tono, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, S. Egidio del Monte Albino, Castel San Giorgio, Roccapiemonte, Siano e Sarno.

Ai suindicati comuni della provincia di Salerno si aggiungono i seguenti di quella di Napoli: Boscoreale, Castellammare di Stabia, Gragnano, Santa Maria la Carità, Pompei, Poggiomarino, Striano, Sant'Antonio Abate e Terzigno.

Art. 4.

Origine del prodotto

Testimonianze certe della presenza della cipollina nell'area del bacino del Sarno risalgono ad oltre 2000 anni orsono: nella Pompei antica difatti è raffigurata nei dipinti del Larario del Sarno, la cappella dove erano custoditi i Lan, gli dei protettori della Casa. Anche a Pompei come in Egitto e in Grecia, la cipolla, per i suoi effetti benefici e curativi, era considerata una identità sacra.

Il dipinto sintetizza graficamente la realtà della *cultivar*, che già all'epoca, rappresentava una importante e tipica espressione della ruralità locale. È raffigurato il fiume Sarno, mitizzato con sembianze umane, il quale, da nume protettore, osserva e tutela la produzione e il commercio delle cipolline che prodotte nella sua fertile Valle vengono trasportate con una barca sulle sue acque fino alla città di Pompei. Testimonianza unica e straordinaria che certifica la vocazionalità storica dell'area a tale coltura. Le cipolline raffigurate sono bianche e piccole, identiche a quelle che ancora oggi si coltivano. Dal che si deduce che la Valle del Sarno storicamente presenta le condizioni ottimali per la coltivazione di cipolline e che per oltre 20 secoli su questa area si è coltivata una *cultivar* che trova la sua origine da una popolazione con le stesse caratteristiche fenotipiche e molto verosimilmente con lo stesso plasma germinale di quelle che ancora oggi consumiamo nelle nostre cucine.

Citazioni storiche riportano che nel Medio Evo veniva conferita al mercato insieme con le arance, i limoni e le castagne. La famosa *Hippocratica Civitas* della Scuola Medica Salernitana, fiorente già alla fine del millequattrocento, nel *Regimen Sanitas Salernitanum* ne consiglia l'uso.

Alla fine dell'800 e nei primi anni del 900 la Cipolla Nocerina viene riportata e descritta nei manuali di agronomia e nei cataloghi delle più importanti ditte produttrici di sementi.

Anche dopo la seconda guerra mondiale la coltura delle cipolline bianche ha avuto una rilevante importanza nei sistemi produttivi locali. Il periodo della ricostruzione e della ripresa produttiva fu caratterizzato da una forte domanda da parte dei mercati europei dell'ortofrutta italiana. Fu allora che l'agricoltura visse il maggiore sviluppo che la storia ricordi con livelli produttivi eccezionali e svolse un ruolo motore di primo piano nel rilancio economico del nostro Paese.

L'ortofrutta meridionale con le sue numerose specialità fu molto apprezzata e richiesta, in breve prese corpo una dinamica e remunerativa filiera agroalimentare che favorì lo sviluppo di una fiorente esportazione, economicamente molto vantaggiosa per le valute forti (marco tedesco, franco francese e svizzero) con cui venivano pagati i nostri prodotti. Gli scali ferroviari dell'Agro (Nocera Inferiore, Angri, Scafati, Pompei, Torre Centrale) hanno vissuto in quel periodo la loro attività più intensa. Arrivavano dall'alba fino a sera carri trainati da cavalli prima e automezzi poi, carichi delle produzioni tradizionali locali (cavolfiori, finocchi, lattughe, pomodori, cipolline) e carovane di «facchini» caricavano interi vagoni ferroviari destinati ai mercati di Monaco di Baviera, Stoccarda, Colonia, Parigi, Bruxelles.

La coltura delle cipolline bianche con le altre produzioni tradizionali ebbe un notevole incremento e partecipò da protagonista a quella che senza dubbio è stata la più florida stagione dell'agricoltura della Valle del Sarno.

Negli ultimi tempi il settore delle produzioni agricole è sostanzialmente mutato e nonostante le numerose azioni concorrenziali da parte di prodotti similari offerti a prezzi più convenienti da Paesi terzi, ancora oggi, il Cipollotto Nocerino riesce a mantenere e consolidare le posizioni di mercato, confermandosi, per le sue qualità, prodotto leader del comparto.

L'origine del prodotto è garantita, inoltre, da un sistema di tracciabilità fondato sulla iscrizione dei produttori, dei condizionatori e dei confezionatori in un apposito elenco tenuto dall'organismo di controllo di cui all'art. 7.

Art. 5.

Descrizione del metodo di elaborazione e ottenimento del prodotto

La coltivazione del cipollotto viene effettuata in pieno campo. Essendo una coltura alta mente specialistica viene praticata senza consociazioni.

Il terreno viene preparato con una aratura, la cui profondità non supera i cm 40. All'aratura segue una fresatura per la predisposizione alla coltivazione.

L'investimento massimo di piante/mq è di 200 piante, con un sesto di impianto che prevede una distanza tra le fila di cm 20-35 e cm 10-15 sulla fila.

Di norma la geodisinfestazione in forma preventiva non è prevista (nel rispetto anche del piano regionale lotta fitopatologia integrata), ma se la coltura precedentemente ospitata sullo stesso terreno che dovrà ospitare il cipollotto, ha manifestato gravi sintomi di patologie, dovrà essere effettuata la pratica della geodisinfestazione con le metodiche e i prodotti autorizzati per la coltura specifica.

Seme: le sementi da utilizzare per la produzione di «Cipollotto Nocerino D.O.P.» saranno prodotte esclusivamente con bulbi ottenuti e selezionati nell'ambito del territorio della zona geografica indicata all'art. 3 del presente disciplinare autoprodotti dagli agricoltori, con le caratteristiche indicate all'art. 2.

Piantine: le piantine di cipollotto verranno prodotte con sementi descritte al paragrafo precedente del presente articolo.

Semina: la semina può essere effettuata tutto l'anno, in semenzaio o con la semina diretta in campo.

Trapianto: si effettua quando le piantine hanno raggiunto un'altezza di cm 14-16 e con due-cinque foglie ben sviluppate, vengono poste a dimora, previo accorciamento delle radici e dell'apice fogliare per favorire il loro attecchimento.

L'irrigazione è indispensabile per garantire le condizioni migliori al fine di ottenere una buona riuscita dell'impianto. I volumi sono direttamente correlati all'andamento climatico stagionale: nel periodo estivo con una frequenza di 3/4 interventi per settimana si apporta la quantità d'acqua necessaria per favorire un buon sviluppo vegetativo. I sistemi di irrigazione da utilizzare sono: a manichette, a gogge, per aspersione, a scorrimento.

Altri interventi necessari sono la concimazione all'impianto, da riprendere appena la pianta mostra segni di crescita. Relativamente alla concimazione minerale si adopera il potassio nel periodo della levata e l'azoto nel periodo della formazione/ingrossamento del bulbo. Altri tipi di concimazione saranno adottati in relazione alle esigenze dei singoli terreni.

Parallelamente, se lo stato del terreno e il rischio dello sviluppo di erbe infestanti lo richiedono, si procede al diserbo con prodotti antigerminello pre e post-semina o pre e post trapianto, utilizzando formulati autorizzati per la coltura specifica.

Raccolta e lavorazione: i cipollotti vengono raccolti a mano o con mezzi meccanici quando il diametro della sezione normale all'asse del bulbo presenta il calibro tra cm 2-5.

Dopo l'estirpazione i bulbi vengono trasportati nei luoghi di lavorazione, dove vengono selezionati lavati e condizionati secondo le tecniche già acquisite localmente. Una fase particolare della lavorazione è costituita dalla «pelatura» del bulbo. Per poter essere immesso sul mercato è condizione indispensabile che il bulbo sia integro e ben pulito. Poiché quando viene estirpato presenta ancora residui di particelle di terreno aderenti alle tuniche esterne e può presentare impurità causate da possibili effetti postumi di entomofisiopatie, per conferirgli l'aspetto estetico richiesto, il bulbo viene dapprima lavato e poi «pelato».

La «pelatura» consiste nell'asportazione delle tuniche più esterne del cipollotto fino a raggiungere una omogenea integrità e lucentezza su tutto il bulbo. Viene eseguita esclusivamente a mano, nei magazzini dell'azienda interessata alla commercializzazione o presso terzi che sono specializzati per tale attività.

Dopo la «pelatura» si procede al taglio parziale del ciuffetto radicale e delle foglie, la misura del taglio è determinata dalle condizioni richieste dal mercato destinatario del prodotto, possono comunque anche restare intere.

I cipollotti vengono poi legati a mazzetti e posti in cassette di legno o di plastica. Ultima fase della lavorazione prima del conferimento è l'etichettatura.

Gli opifici di immagazzinamento e lavorazione sono situati nell'ambito dell'intero territorio dei comuni ricadenti nella zona di produzione, sono strutturati in modo da essere asciutti, ventilati, poco illuminati; di solito sono provvisti anche di locali a temperatura controllata per la conservazione del prodotto.

Nella stessa zona deve avvenire il confezionamento al fine di garantire la qualità, la tracciabilità e il controllo.

Art. 6.

Elementi comprovanti il legame del prodotto con l'ambiente geografico e l'origine geografica

La secolare presenza del cipollotto sul territorio della Valle del Sarno è stata favorita dai fattori geo-pedologici che caratterizzano l'intera area.

Geograficamente è un crocevia fondamentale dei traffici commerciali non solo tra il nord e il sud Italia, ma è il punto nodale anche tra l'Europa e l'area del Mediterraneo. Le condizioni pedoclimatiche che la caratterizzano presentano un insieme di peculiarità che unitamente alla vocazionalità dell'ambiente e alla secolare esperienza specifica dei coltivatori locali costituiscono l'habitat naturale per la coltivazione del Cipollotto Nocerino.

Il terreno per la sua origine, le sue trasformazioni e la sua struttura attuale costituisce il substrato ottimale per ospitare i cipollotti che vegetano bene in un terreno leggero, umifero, fresco, ben drenato, senza ristagni d'acqua.

La presenza di vulcani nelle zone limitrofe ha determinato la formazione geolitologica della Valle del Sarno. Le numerose eruzioni del Vesuvio, succedutesi nel tempo, hanno contribuito, in virtù degli apporti piroclastici, sia alla stratificazione e sia alla combinazione fisico-chimica del terreno. Ciclicamente il Vesuvio ha sparso sul territorio ceneri, minerali e lapilli, i primi hanno arricchito di sostanze nutritive il terreno ed i lapilli hanno formato un naturale ed efficiente drenaggio.

L'apporto di materiali alluvionali trasportati dal fiume Sarno, la rilevante presenza di sorgenti di acque minerali, la falda acquifera copiosa e superficiale, sono gli ulteriori fattori che contribuiscono a rendere il terreno agrario della Valle un eccellente *compost* naturale grazie al quale già duemila anni orsono fu definita «*felix*» per la sua prosperità.

La conformazione delle peculiarità ambientali è ulteriormente caratterizzata dal locale fotoperiodismo che con una idonea e ben distribuita alternanza di ore di luce e di buio predispone ancora meglio la Valle alla coltura delle liliace a bulbo, favorendo un equilibrato sviluppo tra la parte epogea (apparato fogliare) della pianta e la parte ipogea «il bulbo» che da questa particolare condizione trae ulteriori vantaggi per il suo «imbianchimento» naturale.

Il clima mite, tipico del Mediterraneo centrale, particolarmente favorito dall'orografia dell'Area che vede l'estesa pianura riparata dai venti del Nord Est - Ovest dai Monti Picentini, dai Lattari e dal Vesuvio, mentre dal Sud arrivano i benefici effetti del golfo di Stabia e l'azione ammendante del fiume Sarno che solca e feconda trasversalmente l'intero areale, determinano condizioni idonee con una temperatura temperata, senza mai soffrire eccessi termici durante l'intero anno.

In tale contesto ambientale va ad integrarsi il fattore antropico che ha acquisito un elevato livello di competenze e di specializzazione conferendo qualità e tipicità al prodotto.

Il sistema produttivo può avvalersi di tecniche e mezzi tecnici nel processo di lavorazione, originali e tradizionali che testimoniano il profondo legame tra prodotto, produttori e territorio: come il trapianto manuale, la pelatura dei bulbi, la riproduzione del seme.

Il valore di questo legame tra la coltura e il territorio si è manifestato nei suoi aspetti più intensi nelle vicende che hanno caratterizzato la vita sociale e produttiva della Valle del Sarno anche nel periodo storico successivo alla seconda guerra mondiale, quando la ripresa dinamica che caratterizzò le economie postbelliche dell'Europa, generò una forte domanda dei prodotti alimentari. Si registrò il sorgere di una fiorente esportazione e di centri di raccolta come il mercato ortofrutticolo di Nocera Inferiore - Pagani che divenne il punto di riferimento per le produzioni agricole dell'Italia centromeridionale affermandosi come uno dei principali poli mercantili italiani, e anche in quel contesto il cipollotto tra le produzioni tipiche e tradizionali assunse un ruolo rilevante.

Art. 7.

Riferimenti relativi alle strutture di controllo

Il controllo sulla D.O.P. è effettuato da una struttura conforme all'art. 10 del regolamento CEE n. 2081/92.

Art. 8.

Modalità di confezionamento e di etichettatura - Logotipo

Il contenuto di ogni imballaggio deve essere omogeneo e contenere soltanto cipollotti di uguale origine, varietà e calibro nei limiti indicati.

La parte visibile del contenuto dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme.

I cipollotti devono essere condizionati in modo che sia garantita una protezione adeguata del prodotto.

I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere puliti e di sostanze che non possono provocare alterazioni interne o esterne dei prodotti. L'impiego di materiali e in particolare di carte o marchi recanti indicazioni commerciali è ammesso soltanto se la stampa o l'etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici.

Gli imballaggi devono essere privi di qualsiasi corpo estraneo.

Gli imballaggi devono recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall'esterno, le indicazioni appresso riportate:

Cipollotto Nocerino e denominazione origine protetta o la sua sigla D.O.P.

Ogni confezione dovrà essere corredata del contrassegno di identificazione, il simbolo grafico relativo all'immagine artistica del logotipo specifico e univoco, da utilizzare in abbinamento inscindibile con la denominazione origine protetta.

Azienda produttrice e/o confezionatrice (anche solo il codice identificativo).

Caratteristiche commerciali.

Categoria extra - Categoria I^a^.

Quantità del prodotto effettivamente contenuto nella confezione, espressa in conformità alle norme vigenti.

Rappresentazione grafica del logo.

Il logo è rappresentato da una forma geometrica tondeggiante, composta da un fondo pieno di colore giallo-magenta (quadricromia: 100% giallo + 20% magenta) e da una linea di contorno verde (quadricromia: ciano 100% + giallo 100% + nero 50%). Sul fondo sono rappresentati tre elementi:

1) una pianta di cipollotto stilizzata, composta dal bulbo cilindrico di colore bianco sfumato di nero (quadricromia: bianco + nero 20%) e da due foglie longilinee, fistolose, con l'apice a punta, di colore verde (ciano 100% + giallo 100%);

2) il secondo elemento, anch'esso di colore verde (quadricromia: ciano 50% + giallo 100%), graficamente ricorda una «S» stilizzata in posizione di leggera inclinazione verso il lato destro. Sulla sua parte inferiore sinistra poggia e trae origine la pianta del cipollotto.

3) il terzo elemento è rappresentato dalla scritta Cipollotto Nocerino, collocata sul lato destro del logo e si interseca tangenzialmente alla parte centrale della «S». Il carattere utilizzato è il «Comic Sans MS», il colore è il verde (quadricromia: ciano 100% + giallo 100% + nero 50%).

Logo a un colore: nei casi in cui per motivi di confezionamento o di etichettatura non sia possibile stampare il logo in quadricromia, sarà stampato a un colore nei seguenti modi:

logo in positivo - se il colore dello sfondo della confezione o dell'etichetta è scuro, verrà utilizzato il logo in positivo, applicando il colore di stampa più scuro della confezione o dell'etichetta stessa.

logo in negativo - se il colore dello sfondo della confezione o dell'etichetta è scuro, verrà utilizzato il logo in negativo applicando il colore dello sfondo della confezione o dell'etichetta stessa. Alla denominazione origine protetta, di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi tipo gusto, uso, scelto, selezionato e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati, consorzi, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Tali indicazioni potranno essere riportate in etichetta con caratteri di altezza e di larghezza non superiori alla metà di quelli utilizzati per indicare la denominazione di origine protetta.

Art. 9.

Uso del marchio sui prodotti trasformati

I prodotti per la cui elaborazione è utilizzata come materia prima il «Cipolloto Nocerino» D.O.P. anche a seguito di processi di elaborazione e trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento a detta denominazione, senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

il «Cipolloto Nocerino» D.O.P. certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;

gli utilizzatori del «Cipollotto Nocerino» D.O.P. siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione «Cipollotto Nocerino» D.O.P. riuniti in consorzio incaricato della tutela dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Lo stesso consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri e a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza del consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal Ministero delle politiche agricole e forestali in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del regolamento CEE n. 2081/92.

L'utilizzazione non esclusiva del «Cipollotto Nocerino» D.O.P. consente soltanto il suo riferimento, secondo la normativa vigente, tra gli ingredienti del prodotto che lo contiene o in cui è trasformato o elaborato.

04A12437

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Bilancio preventivo per l'anno 2005, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373

Il Consiglio dell'I.S.V.A.P. nella seduta del 27 settembre 2004 ha approvato, ai sensi dell'art. 14 della legge 12 agosto 1987, n. 576, il bilancio preventivo dell'I.S.V.A.P. per l'anno 2005.

Bilancio di previsione esercizio finanziario 2005 (*art. 14, legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive disposizioni modificative ed integrative articoli 2 e 3, regolamentato per la contabilità e l'amministrazione, approvato dal Consiglio con delibera dell'11 febbraio 2000)*

PREVENTIVO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE

ENTRATE

		Previsione definitiva 2004 (euro)	Previsione competenza 2005 (euro)
A	**ENTRATE CONTRIBUTIVE**		
A1	Contributo di vigilanza	37.176.105,00	40.750.000,00
A2	Contributo di enti e privati	0,00	0,00
A3	Altre entrate	0,00	0,00
	Totale ...	37.176.105,00	40.750.000,00
B	**ENTRATE DIVERSE**		
B1	Entrate non contributive	650.000,00	750.000,00
B2	Entrate derivanti da alienazione di beni patrimoniali e realizzo di valori mobiliari	0,00	
B3	Riscossione di crediti e realizzo valori mobiliari	200.000,00	200.000,00
B4	Entrate derivanti da accensione di prestiti	0,00	
	Totale ...	850.000,00	950.000,00

PREVENTIVO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE			
ENTRATE			
		Previsione definitiva 2004 (euro)	Previsione competenza 2005 (euro)
	TOTALE ENTRATE	38.026.105,00	41.700.000,00
	Utilizzzo avanzo di amministrazione presunto	5.051.231,00	3.000.000,00
	Utilizzo quota parte avanzo di amministrazione art.6, comma 3, regolamento per la contabilità e l'amministrazione	0,00	900.000,00
	TOTALE A PAREGGIO	43.077.336,00	45.600.000,00

PREVENTIVO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE

SPESE

		Previsione definitiva 2004 (euro)	Previsione competenza 2005 (euro)
C	**SPESE DIRETTE PER FUNZIONI ISTITUZIONALI**		
C1.0	*SERVIZIO VIGILANZA ASSICURATIVA I E II*		
C1.0.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	1.211.470,00	1.512.336,00
C1.0.2	Compensi per lavoro straordinario	41.137,00	48.677,00
		1.252.607,00	1.561.013,00
C1.1	*SEZIONE ATTUARIATO*		
C1.1.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	982.856,00	776.450,00
C1.1.2	Compensi per lavoro straordinario	44.649,00	37.815,00
		1.027.505,00	814.265,00
C1.2	*SEZIONE PATRIMONIALE E FONDI PENSIONE*		
C1.2.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	3.533.279,00	3.580.477,00
C1.2.2	Compensi per lavoro straordinario	203.210,00	197.758,00
		3.736.489,00	3.778.235,00
C1.3	*SEZIONE AUTORIZZAZIONE E MERCATO*		
C1.3.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	2.284.597,00	2.348.376,00
C1.3.2	Compensi per lavoro straordinario	122.027,00	119.910,00
		2.406.624,00	2.468.286,00
	Totale ...	8.423.225,00	8.621.799,00
C2.0	*SERVIZIO ISPETTORATO*		
C2.0.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	699.543,00	391.216,00
C2.0.2	Compensi per lavoro straordinario	27.550,00	7.944,00
		727.093,00	399.160,00
C2.1	*SEZIONE ISPETTORATO I*		
C2.1.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	1.325.181,00	1.605.850,00
C2.1.2	Compensi per lavoro straordinario	75.555,00	87.403,00
C2.1.3	Indennità e rimborsi spese per missioni all'interno	567.500,00	592.500,00
		1.968.236,00	2.285.753,00
C2.2	*SEZIONE ISPETTORATO II*		
C2.2.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	1.198.333,00	1.409.300,00
C2.2.2	Compensi per lavoro straordinario	65.289,00	73.025,00
C2.2.3	Indennità e rimborsi spese per missioni all'interno	567.500,00	592.500,00
		1.831.122,00	2.074.825,00
	Totale ...	4.526.451,00	4.759.738,00

PREVENTIVO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE

SPESE

		Previsione definitiva 2004 (euro)	Previsione competenza 2005 (euro)
C3.0	*DIREZIONE COORDINAMENTO GIURIDICO*		
C3.0.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	647.135,00	651.547,00
C3.0.2	Compensi per lavoro straordinario	18.542,00	19.063,00
		665.677,00	670.610,00
C3.1	*SEZIONE CONSULENZA LEGALE*		
C3.1.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	1.082.454,00	1.148.698,00
C3.1.2	Compensi per lavoro straordinario	58.108,00	58.729,00
		1.140.562,00	1.207.427,00
	Totale ...	1.806.239,00	1.878.037,00
C4.0	*SERVIZIO ALBI E SANZIONI*		
C4.0.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	250.185,00	231.139,00
C4.0.2	Compensi per lavoro straordinario	0,00	0,00
		250.185,00	231.139,00
C4.1	*SEZIONE SANZIONI*		
C4.1.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	818.250,00	1.309.735,00
C4.1.2	Compensi per lavoro straordinario	52.026,00	78.235,00
		870.276,00	1.387.970,00
C4.2	*SEZIONE ALBI INTERMEDIARI E PERITI*		
C4.2.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	1.975.570,00	1.896.486,00
C4.2.2	Compensi per lavoro straordinario	115.755,00	101.353,00
C4.2.3	Spese per il funzionamento del Collegio di Garanzia	104.000,00	100.000,00
C4.2.4	Spese per pubblicazioni Albi e Ruolo	50.000,00	100.000,00
C4.2.5	Spese per l'espletamento delle prove di idoneità	30.000,00	100.000,00
		2.275.325,00	2.297.839,00
C4.3	*UFFICIO LIQUIDAZIONI COATTE AMMINISTRATIVE*		
C4.3.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	885.964,00	590.096,00
C4.3.2	Compensi per lavoro straordinario	56.689,00	36.163,00
		942.653,00	626.259,00
	Totale ...	4.338.439,00	4.543.207,00
C5.0	*SERVIZIO TUTELA DEGLI UTENTI*		
C5.0.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	506.353,00	727.081,00
C5.0.2	Compensi per lavoro straordinario	18.922,00	29.432,00
		525.275,00	756.513,00

PREVENTIVO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE

SPESE

		Previsione definitiva 2004 (euro)	Previsione competenza 2005 (euro)
C5.1	*SEZIONE TUTELA DEI DANNEGGIATI*		
C5.1.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	1.770.930,00	2.308.444,00
C5.1.2	Compensi per lavoro straordinario	113.200,00	125.387,00
		1.884.130,00	2.433.831,00
C5.2	*SEZIONE TUTELA DEGLI ASSICURATI*		
C5.2.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	1.275.498,00	1.271.831,00
C5.2.2	Compensi per lavoro straordinario	81.632,00	61.015,00
		1.357.130,00	1.332.846,00
	Totale ...	3.766.535,00	4.523.190,00
C6.0	*SERVIZIO RISORSE UMANE E FORMAZIONE*		
C6.0.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	598.005,00	596.620,00
C6.0.2	Compensi per lavoro straordinario	25.740,00	24.470,00
C6.0.3	Spese di formazione professionale	213.000,00	250.000,00
	Totale ...	836.745,00	871.090,00
C7.0	*SERVIZIO STUDI*		
C7.0.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	284.877,00	481.443,00
C7.0.2	Compensi per lavoro straordinario	4.207,00	16.472,00
C7.0.3	Spese per pubblicazioni	20.000,00	18.600,00
		309.084,00	516.515,00
C7.1	*SEZIONE AFFARI INTERNAZIONALI*		
C7.1.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	734.946,00	828.029,00
C7.1.2	Compensi per lavoro straordinario	36.042,00	39.929,00
C7.1.3	Indennità e rimborsi spese per missioni all'estero	200.000,00	240.000,00
		970.988,00	1.107.958,00
C7.2	*SEZIONE STUDI*		
C7.2.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	458.225,00	383.203,00
C7.2.2	Compensi per lavoro straordinario	28.967,00	14.479,00
		487.192,00	397.682,00
	Totale ...	1.767.264,00	2.022.155,00
C8.0	*DIREZIONE COORDINAMENTO OPERATIVO*		
C8.0.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	0,00	324.376,00
C8.0.2	Compensi per lavoro straordinario	0,00	4.380,00
	Totale ...	0,00	328.756,00
C9.1	*SERVIZIO CONTABILITA' E AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE*		
C9.1.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	2.121.091,00	2.398.402,00
C9.1.2	Compensi per lavoro straordinario	118.949,00	123.372,00
		2.240.040,00	2.521.774,00

PREVENTIVO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE

SPESE

		Previsione definitiva 2004 (euro)	Previsione competenza 2005 (euro)
C9.2	*SEZIONE CONTABILITA' E BILANCIO*		
C9.2.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	1.071.135,00	1.134.528,00
C9.2.2	Compensi per lavoro straordinario	58.665,00	59.822,00
		1.129.800,00	1.194.350,00
C9.3	*UFFICIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE*		
C9.3.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	684.681,00	746.305,00
C9.3.2	Compensi per lavoro straordinario	43.412,00	44.677,00
		728.093,00	790.982,00
	Totale ...	4.097.933,00	4.507.106,00
C10.0	*SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SISTEMI*		
C10.0.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	162.886,00	151.291,00
C10.0.2	Compensi per lavoro straordinario	0,00	0,00
		162.886,00	151.291,00
C10.1	*UFFICIO TECNOLOGIE E SISTEMI*		
C10.1.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	1.224.715,00	1.552.538,00
C10.1.2	Compensi per lavoro straordinario	77.883,00	83.783,00
		1.302.598,00	1.636.321,00
C10.2	*UFFICIO ORGANIZZAZIONE E PROCESSI*		
C10.2.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	83.358,00	80.867,00
C10.2.2	Compensi per lavoro straordinario	5.076,00	4.729,00
		88.434,00	85.596,00
	Totale ...	1.553.918,00	1.873.208,00
C11.0	*SERVIZIO STATISTICA*		
C11.0.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	572.156,00	565.290,00
C11.0.2	Compensi per lavoro straordinario	19.866,00	19.000,00
	Totale ...	592.022,00	584.290,00
	Totale spese dirette	31.708.771,00	34.512.576,00

PREVENTIVO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE

SPESE

		Previsione definitiva 2004 (euro)	Previsione competenza 2005 (euro)
D	SPESE INDIRETTE PER SERVIZI GENERALI		
	– Funzionamento		
D1	Organi d'Istituto	544.400,00	551.000,00
D2	Uffici di staff	1.110.995,00	1.152.180,00
D3	Internal auditing	490.234,00	460.844,00
D4	Oneri di funzionamento	7.932.936,00	7.908.400,00
	Totale...	10.078.565,00	10.072.424,00
	– Investimenti		
D4	Acquisto immobilizzazioni	1.100.000,00	915.000,00
D5	Concessione di crediti e acquisto valori mobiliari	190.000,00	100.000,00
D6	Uscite derivanti da estinzioni di prestiti	0,00	0,00
	Totale...	1.290.000,00	1.015.000,00
	Totale spese indirette	11.368.565,00	11.087.424,00
	TOTALE USCITE	43.077.336,00	45.600.000,00
	Ripiano disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00
	TOALE A PAREGGIO	43.077.336,00	45.600.000,00

Oneri di funzionamento:

	2004	2005
Spese per servizi e utenze	2.253.000.00	2.096.500.00
Funzionamento banca dati sinistri	200.000.00	200.000.00
Canoni di locazione	3.100.000.00	3.151.500.00
Fondi costituiti in base a disposiz.normative e reg.	413.736.00	400.000.00
Oneri tributari. finanziari e vari	253.200.00	353.000.00
Beni di consumo	295.000.00	295.000.00
Commissioni e comitati e prestazioni professionali	691.000.00	658.000.00
Manutenzioni	150.000.00	152.000.00
Pubblicazioni	15.000.00	16.400.00
Pubblicità	310.000.00	250.000.00
Spese di rappresentanza	15.000.00	15.000.00
Borse di studio	125.000.00	125.000.00
Varie	112.000.00	196.000.00
	7.932.936.00	7.908.400.00

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI

ENTRATE

Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva 2004 (euro)	Previsione competenza 2005 (euro)	Variaz. +/-	Variaz. %
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (art.6, comma 3, regolamento per la contabilità e l'amministrazione)	10.320.422,00	10.320.422,00	0,00	0,00
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE vincolato (D.M. 29 novembre 2002)	367.849,00	367.849,00	0,00	0,00
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	5.051.231,00	3.000.000,00	-2.051.231,00	-40,61
I			ENTRATE CORRENTI				
	1^		ENTRATE CONTRIBUTIVE				
		10101	Contributo di vigilanza	37.176.105,00	40.750.000,00	3.573.895,00	9,61
		10102	Contributo di enti e privati	0,00	0,00	0,00	0,00
		10103	Altre entrate	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale ...	37.176.105,00	40.750.000,00	3.573.895,00	9,61
	2^		ENTRATE NON CONTRIBUTIVE				
		10201	Entrate derivanti da sanzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
		10202	Altre entrate	650.000,00	750.000,00	100.000,00	15,38
			Totale ...	650.000,00	750.000,00	100.000,00	15,38
			Totale titolo I	*37.826.105,00*	*41.500.000,00*	*3.673.895,00*	*9,71*
II			ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI PTATRIMONIALI RISCOSSIONE CREDITI E REALIZZO VALORI MOBILIARI				
	3^		ALIENAZIONE DI BENI				
		20301	Alienazione beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
		20302	Alienazione beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale ...	0,00	0,00	0,00	0,00
	4^		RISCOSSIONE CREDITI E REALIZZO VALORI MOBILIARI				
		20401	Riscossione crediti diversi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
		20402	Realizzo valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale ...	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
			Totale titolo II	*200.000,00*	*200.000,00*	*0,00*	*0,00*

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI

ENTRATE

Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva 2004 (euro)	Previsione competenza 2005 (euro)	Variaz. +/-	Variaz. %
III			ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI				
	5^		ACCENSIONE PRESTITI				
		30501	Accensione mutui	0,00	0,00	0,00	0,00
		30502	Accensione altri debiti finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale ...	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale titolo III	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI

ENTRATE

Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva 2004 (euro)	Previsione competenza 2005 (euro)	Variaz. +/-	Variaz. %
			Totale generale ...	*38.026.105,00*	*41.700.000,00*	*3.673.895,00*	*9,66*
IV			PARTITE DI GIRO				
	6^		ENTRATE DERIVANTI DA PARTITE DI GIRO				
		40601	Partite di giro	52.585.000,00	54.407.000,00	1.822.000,00	3,46
			Totale ...	52.585.000,00	54.407.000,00	1.822.000,00	3,46
			Totale titolo IV	52.585.000,00	54.407.000,00	1.822.000,00	3,46
			TOTALE ENTRATE	90.611.105,00	96.107.000,00	5.495.895,00	6,07
			UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	5.051.231,00	3.000.000,00	-2.051.231,00	-40,61
			UTILIZZO QUOTA PARTE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (art.6, comma 3, regolamento per la contabilità e l'amministrazione)	0,00	900.000,00	-900.000,00	0,00
			TOTALE A PAREGGIO	95.662.336,00	100.007.000,00	4.344.664,00	4,54

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI

SPESE

Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva 2004 (euro)	Previsione competenza 2005 (euro)	Variaz. +/-	Variaz. %
			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	0,00	0,00	0,00	0,00
I			SPESE CORRENTI				
	1^		ORGANI DELL'ISTITUTO				
		10101	Indennità di Presidenza	288.400,00	295.000,00	6.600,00	2,29
		10102	Indennità componenti Consiglio Istituto	232.400,00	232.400,00	0,00	0,00
		10103	Missioni e rimborsi agli organi dell'Istituto	23.600,00	23.600,00	0,00	0,00
			Totale ...	544.400,00	551.000,00	6.600,00	1,21
	2^		ONERI DI FUNZIONAMENTO				
		10201	Stipendi	19.900.000,00	21.655.000,00	1.755.000,00	8,82
		10202	Oneri previdenziali e assistenziali	5.555.000,00	6.040.000,00	485.000,00	8,73
		10203	Compensi per lavoro straordinario	1.572.000,00	1.572.000,00	0,00	0,00
		10204	Indennità e rimborsi spese per missioni all'interno	1.135.000,00	1.185.000,00	50.000,00	4,41
		10205	Indennità e rimborsi spese per missioni all'estero	200.000,00	240.000,00	40.000,00	20,00
		10206	Altri oneri del personale	2.771.000,00	3.131.000,00	360.000,00	12,99
		10207	Spese di formazione professionale	338.000,00	375.000,00	37.000,00	10,95
		10208	Spese per funzionamento di commissioni e comitati	270.000,00	225.000,00	-45.000,00	-16,67
		10209	Prestazioni professionali	555.000,00	533.000,00	-22.000,00	-3,96
		10210	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a congressi, convegni e altre manifestazioni	112.000,00	130.000,00	-18.000,00	-16,07
		10211	Canoni di locazione e oneri accessori	3.100.000,00	3.151.500,00	51.500,00	1,66
		10212	Acquisto di beni di consumo	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00
		10213	Spese per servizi e utenze	2.453.000,00	2.396.500,00	-56.500,00	-2,30
		10214	Manutenzione ordinaria beni mobili e immobili	150.000,00	152.000,00	2.000,00	1,33
		10215	Spese di rappresentanza	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
		10216	Spese di pubblicità	310.000,00	250.000,00	-60.000,00	-19,35
		10217	Spese per pubblicazioni	85.000,00	135.000,00	50.000,00	58,82
			Totale ...	38.816.000,00	41.481.000,00	2.629.000,00	6,77
	3^		ONERI VARI E STRAORDINARI				
		10301	Oneri tributari e finanziari	1.921.000,00	2.061.000,00	140.000,00	7,29
		10302	Altri oneri	92.200,00	92.000,00	-200,00	-0,22
			Totale ...	2.013.200,00	2.153.000,00	139.800,00	6,94

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI

SPESE

Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva 2004 (euro)	Previsione competenza 2005 (euro)	Variaz. +/-	Variaz. %
	4^		FONDI COSTITUITI IN BASE A DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI				
		10401	Fondo di riserva spese impreviste	413.736,00	400.000,00	-13.736,00	-3,32
		10402	Fondo di compensazione entrate contributive	0,00	0,00	0,00	0,00
		10403	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale ...	413.736,00	400.000,00	-13.736,00	-3,32
			Totale titolo I	*41.787.336,00*	*44.585.000,00*	*2.761.664,00*	*6,61*
II			SPESE IN CONTO CAPITALE				
	5^		ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI				
		20501	Acquisto immobili e oneri di ristrutturazione	0,00	0,00	0,00	0,00
		20502	Acquisto impianti, attrezzature e macchine d'ufficio non informatiche	30.000,00	70.000,00	40.000,00	133,33
		20503	Acquisto apparecchiature e programmi informatici	1.000.000,00	775.000,00	-225.000,00	-22,50
		20504	Acquisto mobili d'ufficio e arredi	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
		20505	Acquisto automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale ...	1.100.000,00	915.000,00	-185.000,00	-16,82
	6^		CONCESSIONE CREDITI E ACQUISTO VALORI MOBILIARI				
		20601	Concessione crediti diversi	190.000,00	100.000,00	-90.000,00	-47,37
		20602	Acquisto valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale ...	190.000,00	100.000,00	-90.000,00	-47,37
			Totale titolo II	*1.290.000,00*	*1.015.000,00*	*-275.000,00*	*-21,32*
III			USCITE DERIVANTI DA ESTINZIONE DI PRESTITI				
	7^		ESTINZIONE PRESTITI				
		30701	Rimborsi mutui	0,00	0,00	0,00	0,00
		30702	Rimborsi di altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale ...	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale titolo III	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI

SPESE

Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva 2004 (euro)	Previsione competenza 2005 (euro)	Variaz. +/-	Variaz. %
			Totale generale ...	43.077.336,00	45.600.000,00	2.522.664,00	5,86
IV			PARTITE DI GIRO				
	8^		USCITE DERIVANTI DA PARTITE DI GIRO				
		40801	Partite di giro	52.585.000,00	54.407.000,00	1.822.000,00	3,46
			Totale ...	52.585.000,00	54.407.000,00	1.822.000,00	3,46
			Totale titolo IV	52.585.000,00	54.407.000,00	1.822.000,00	3,46
			TOTALE USCITE	95.662.336,00	100.007.000,00	4.344.664,00	4,54
			RIPIANO DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE A PAREGGIO	95.662.336,00	100.007.000,00	4.344.664,00	4,54

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI

ENTRATE

Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva 2004 (euro)	Previsione competenza 2005 (euro)	Variaz. +/-	Variaz. %
I			ENTRATE CORRENTI	37.826.105,00	41.500.000,00	3.673.895,00	9,71
II			ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI RISCOSSIONE CREDITI E REALIZZO VALORI MOBILIARI	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
III			ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00
IV			PARTITE DI GIRO	52.585.000,00	54.407.000,00	1.822.000,00	3,46
			TOTALE ENTRATE	90.611.105,00	96.107.000,00	5.495.895,00	6,07
			UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	5.051.231,00	3.000.000,00	-2.051.231,00	-40,61
			UTILIZZO QUOTA PARTE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (art.6, comma 3, regolamento per la contabilità e l'amministrazione)	0,00	900.000,00	-900.000,00	0,00
			TOTALE A PAREGGIO	95.662.336,00	100.007.000,00	4.344.664,00	4,54

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI

SPESE

Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva 2004 (euro)	Previsione competenza 2005 (euro)	Variaz. +/-	Variaz. %
I			SPESE CORRENTI	41.787.336,00	44.585.000,00	2.797.664,00	6,70
II			SPESE IN CONTO CAPITALE	1.290.000,00	1.015.000,00	-275.000,00	-21,32
III			USCITE DERIVANTI DA ESTINZIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00
IV			PARTITE DI GIRO	52.585.000,00	54.407.000,00	1.822.000,00	3,46
			TOTALE SPESE	95.662.336,00	100.007.000,00	4.344.664,00	4,54
			RIPIANO DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE A PAREGGIO	95.662.336,00	100.007.000,00	4.344.664,00	4,54

TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO			
ATTIVITÀ			**IMPORTI (euro)**
FONDO CASSA AL 1°/1/2005			**14.115.209,00**
CREDITI			
– Al 31/12/2003	+	701.665,85	
– Eliminati al 31/12/2004 relativi all'anno 20023	-	0,00	
– Riscossi al 31/12/2004 relativi all'anno 2003	-	701.665,85	
– Presunti al 31/12/2004 relativi all'anno 2004	+	500.000,00	
TOTALE			**500.000,00**
RESIDUI ATTIVI			
– Al 31/12/2003	+	21.319.153,59	
– Eliminati al 31/12/2004 relativi all'anno 2003	-	0,00	
– Riscossi al 31/12/2004 relativi all'anno 2003	-	21.319.153,59	
– Presunti al 31/12/2004 relativi all'anno 2004	+	0,00	
TOTALE			**0,00**
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO			**0,00**
TOTALE A PAREGGIO			***14.615.209,00***

TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO			
PASSIVITÀ			**IMPORTI (euro)**
DEBITI			
– Al 31/12/2003	+	5.680.384,06	
– Eliminati al 31/12/2004 relativi all'anno 2003	-	0,00	
– Pagati al 31/12/2004 relativi all'anno 2003	-	5.680.384,06	
– Presunti al 31/12/2004 relativi all'anno 2004	+	926.938,00	
TOTALE			926.938,00
RESIDUI PASSIVI			
– Al 31/12/2003	+	939.220,05	
– Eliminati al 31/12/2004 relativi all'anno 2003	-	0,00	
– Pagati al 31/12/2004 relativi all'anno 2003	-	939.220,05	
– Presunti al 31/12/2004 relativi all'anno 2004	+	0,00	
TOTALE			926.938,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO			3.000.000,00
UTILIZZO QUOTA PARTE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE art.6, comma 3, regolamento per la contabilità e l'amministrazione			900.000,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (art.6, comma 3, regolamento per la contabilità e l'amministrazione)			9.420.422,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE vincolato (D.M. 29 novembre 2002)			367.849,00
TOTALE A PAREGGIO			*14.615.209,00*

Dell'*avanzo di amministrazione totale* di € 13.688.271,00 vengono utilizzati:
- € 3.000.000,00 quale *avanzo di amministrazione presunto* ;
- € 900.000,00 quale *quota parte avanzo di amministrazione art.6, comma 3 , regolamento per la contabilità e l'aministrazione* che si riduce da € 10.320.422,00 a € 9.420.422,00.

04A12668

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401303/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)
Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 0,77